

Giustizia civile nella Riforma Orlando:

GUIDA PRATICA per l'AVVOCATO

tra degiurisdizionalizzazione e arretrato civile, versione aggiornata alla Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162.

PAOLO GIUGGIOLI e MARIACARLA GIORGETTI

Introduzione

In un contesto internazionale e soprattutto interno di crisi economica, risulta sempre più impellente la necessità di affrontare tre principali sfide: far ripartire l'economia, snellire le procedure in materia di appalti pubblici e, in ultimo e ciò di cui ci occuperemo, rendere più efficiente la complessa macchina della giustizia italiana.

Il Consiglio dei Ministri di fine agosto ha varato un pacchetto di misure che mirano a introdurre modifiche sostanziali su diversi fronti della giustizia. Vi è innanzitutto l'intervento in materia civile, contenuto nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre ed entrato in vigore il giorno stesso), convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, di cui tratteremo. Gli ulteriori provvedimenti riguardano una serie di altre questioni di rilievo, che vorremmo solo accennare per fornire al lettore una visione completa dei settori interessati; tra esse segnaliamo l'introduzione di importanti innovazioni relative alla giustizia penale, di nuove norme sul falso in bilancio e sulla prescrizione, lo sviluppo di innovative regole sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla concessione della delega al Parlamento per quanto riguarda le intercettazioni e sulla riduzione della pausa estiva per i tribunali.

Le disposizioni del decreto legge 132 convertito nella legge n. 162/2014 si propongono di mettere in atto una vera e propria rivoluzione, che prevede, per quanto riguarda la giustizia civile, misure urgenti di "degiurisdizionalizzazione" della domanda di giustizia. Gli obiettivi cardine sono far sì che compaia davanti al giudice solo ciò che è strettamente necessario e che vengano attuati interventi per il dimezzamento dell'arretrato in materia di processo civile. Si tratta di puntare ad un processo civile veloce e snello, attraverso l'introduzione dell'istituto della negoziazione assistita e l'attuazione di novità sostanziali in materia di arbitrato, separazione e divorzio, compensazione delle spese, rito sommario e procedimento esecutivo.

L'esito auspicabile è che si ricorra al giudice sempre più di rado e che si diffondano negoziazioni ed arbitrati, che vengano istituite sezioni specializzate per la famiglia e la persona e che venga concessa maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese, rendendo così il processo civile sempre più efficiente.

Le norme in esame, contemplando il potenziamento dell'arbitrato e - anche con la negoziazione assistita - il coinvolgimento diretto degli avvocati italiani nella risoluzione delle controversie fuori dalle aule di giustizia, mettono in campo ulteriori strumenti per il riconoscimento dei diritti dei cittadini e intraprendono un percorso che l'Ordine degli Avvocati di Milano invoca da tempo, sul quale è stato possibile incamminarsi anche grazie al proficuo dialogo aperto tra il Ministro della Giustizia e l'Avvocatura.

Il cambiamento perseguito dal decreto legge convertito con legge 162/2014, volto in particolare al dimezzando dell'arretrato delle cause civili, è necessario a impedire che gli inceppamenti, divenuti ormai di ordinaria amministrazione nel meccanismo che fa girare la macchina della giustizia italiana, continuino a

tenere lontani gli investitori stranieri dal nostro Paese e ad ostacolare i cittadini che si trovano costretti ad interfacciarsi con un tribunale per il recupero di un credito, per il risarcimento danni da infortunio, per sancire la fine di un rapporto coniugale o per altre pratiche comuni che ora si auspica possano seguire un processo di risoluzione definitivo snello e ben definito.

Al fine di permettere ai lettori di operare coerentemente con le nuove disposizioni, il presente volume si propone di mettere in luce le modifiche e le innovazioni introdotte.

L'obiettivo è dunque quello di sviluppare uno scritto pratico ed accessibile ad esperti del diritto, ma anche a quel pubblico che in modo indiretto verrà toccato dai cambiamenti connessi alla Riforma in questione e che vuole comprendere a fondo i suoi contenuti.

Paolo Giuggioli
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Mariacarla Giorgetti
Professore ordinario di Diritto processuale civile
Università degli Studi di Bergamo

L'arbitrato forense

Il decreto legge, convertito con l. 162 del 10 novembre 2014, voluto dal governo Renzi, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, dedica specificamente l'art. 1 del Capo I alla definizione dell'arretrato e al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti. Finalmente è stata attribuita agli avvocati la possibilità di gestire i tempi del giudizio.

Pur essendo soggetti attivi del procedimento civile, gli avvocati si sono trovati spesso a dovere subire i tempi del giudizio, senza avere alcun potere di influire sulla tempistica del processo.

Ciò ha provocato e provoca un grave nocumento per i clienti i quali sono in balia di una giustizia dai tempi incerti e sicuramente mai prevedibili.

È corretto prevedere che anche gli avvocati possano gestire i tempi del giudizio, al pari dei magistrati.

Il ruolo dell'avvocato risulta esaltato e nuove prospettive si aprono in suo favore.

In primo luogo, all'avvocato è attribuita una nuova funzione: la gestione della fase decisionale del giudizio.

La decisione del giudizio non è più esclusivamente demandata al giudice.

Accanto all'arbitrato, per come conosciuto e disciplinato dal codice di procedura civile, questa disposizione introduce una nuova possibilità per la decisione delle cause.

Questa nuova previsione deve essere salutata con estremo favore perché si tradurrà in una nuova opportunità per l'avvocato che gli consentirà di sviluppare un rapporto ancora più sinergico con il proprio cliente.

È noto come spesso il cliente si lamenti della lunghezza dei giudizi, lamentela avverso la quale l'avvocato è impotente.

In questa nuova prospettiva l'avvocato ben potrà sottoporre al proprio cliente questa nuova opportunità che consente di giungere ad una decisione in tempi molto più rapidi.

Ma v'è di più.

La decisione sarà assunta da arbitri specializzati, atteso che gli stessi sono scelti in base all'oggetto del contendere.

La decisione, pertanto, sarà più mirata al caso concreto con un'estrema diminuzione dei rischi di errore.

La specializzazione consentirà agli avvocati di fare valere la loro preparazione e di farsi apprezzare nella decisione delle controversie.

Certamente la norma attribuisce un ruolo nuovo all'avvocato, al quale è demandata la redazione del lodo arbitrale – attività necessariamente onerosa, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 in esame –, sicché egli si trova a svolgere una funzione più vicina a quella decisionale piuttosto che a quella difensiva che gli è normalmente connaturata.

I. Ambito di applicazione

La disposizione introduce la possibilità per le parti di promuovere, con un'istanza proposta congiuntamente, un procedimento arbitrale secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Tale possibilità è però sottoposta ad una serie di condizioni, che devono sussistere cumulativamente:

- 1) deve trattarsi di cause civili;
- 2) tali cause devono pendere dinanzi al tribunale o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- 3) deve trattarsi di cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili (il legislatore d'urgenza reca, invero la formulazione in negativo: sono escluse le cause aventi ad oggetto diritti non disponibili);
- 4) più specificamente, le cause non devono avere ad oggetto questioni vertenti su materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- 5) le cause non devono essere state ancora assunte in decisione.

Si tratta, all'evidenza, dei requisiti che già gli istituti dell'arbitrato disciplinato dal codice di rito e della mediazione (ma anche, nel diritto sostanziale, quello della transazione) richiedono per potere sottrarre alla risoluzione giudiziale la controversia.

È possibile il trasferimento alla sede arbitrale anche delle controversie vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000 in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta.

II. Aspetti procedurali

La norma disciplina, al comma 2, le questioni propriamente procedurali. Sono contenute indicazioni per il giudice e per la nomina degli arbitri.

1. Funzioni demandate al giudice

Il giudice deve svolgere una verifica sulla sussistenza delle condizioni previste dal comma 1.

Sono fatte espressamente salve tutte le prescrizioni e le decadenze già intervenute. Il giudice, solo se ravvisa la sussistenza di tutte le condizioni relative all'oggetto del contendere (sopra elencate al punto 1.1), dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario dove ha sede il tribunale o la corte d'appello, al fine specifico di nominare il collegio arbitrale.

2. Modalità di designazione degli arbitri

L'individuazione degli arbitri può essere compiuta:

- 1) congiuntamente dalle parti;
- 2) dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati come sopra individuato.

In particolare, sarà nominato un collegio arbitrale allorquando si tratta di controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000.

3. Requisiti per essere nominati arbitri

Per la nomina, gli arbitri devono avere i seguenti requisiti:

- 1) devono essere iscritti da almeno 5 anni all'albo dell'ordine circondariale;
- 2) non devono avere subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo;
- 3) devono avere rilasciato al Consiglio stesso una dichiarazione di disponibilità precedentemente alla trasmissione del fascicolo.

La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale sono incompatibili. L'incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

4. Effetti

La conseguenza immediata della trasmissione del fascicolo è, come precisa il comma 3 dell'art. 1 in esame, che il procedimento prosegue dinanzi agli arbitri. Il medesimo comma 3 precisa l'equivalenza, quanto ad effetti, della procedura arbitrale rispetto a quella ordinaria.

Si dice, infatti, che:

- restano fermi gli effetti sostanziali e procedurali della domanda giudiziale;
- il lodo arbitrale ha gli stessi effetti della sentenza.

III. Casi patologici

Il comma 4 regolamenta alcune ipotesi patologiche che richiedono la riassunzione del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Si prende in considerazione la fattispecie di:
1) una trasmissione avvenuta secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame e disposta in grado di appello;
2) un procedimento arbitrale che non si è concluso con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte del collegio arbitrale.

1. Disciplina

La conseguenza è che il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni dinanzi all'autorità giudiziaria. Si tratta di un termine espressamente definito perentorio.

È in facoltà degli arbitri, previo accordo fra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori 30 giorni.

La norma precisa che, una volta che il processo è riassunto, il lodo non può essere più pronunciato.

Nel caso in cui nessuna delle parti riassuma il processo entro i termini segnalati, il processo si estingue e si applica l'art. 338 c.p.c., ai sensi del quale "l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto".

Giova aprire una breve parentesi sulla norma richiamata, che menziona solamente l'appello e la revocazione ordinaria. A parere della giurisprudenza e della dottrina, la norma trova pacifica applicazione anche per il ricorso per cassazione che, similmente a rimedi citati, si configura come rimedio ordinario.

L'estinzione del procedimento produce l'effetto di consumazione dell'impugnazione, sicché quest'ultima non può più essere riproposta nemmeno se non fossero ancora decorsi il termine di legge necessari per impugnare.

Si può ricordare, peraltro, come i provvedimenti idonei a modificare gli effetti della sentenza possano essere sia sentenze non definitive (tanto di rito, quanto di merito) pronunciate nel giudizio estinto, sia provvedimenti diversi dalle sentenze, che non rechino un contenuto meramente ordinatorio, ma che siano in grado di incidere sulla sostanza delle statuizioni

contenute nella pronuncia di primo grado. Occorre, però, ricordare che, a parere di taluna dottrina, anche le ordinanze con cui vengono ammessi i mezzi istruttori sarebbero potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza.

2. Nullità del lodo

La disposizione in esame prevede una diversa ipotesi: il caso in cui sia stata dichiarata, ai sensi dell'art. 830 c.p.c. (al cui primo comma si prevede che la corte di appello decide sull'impugnazione per nullità e, nel caso in cui l'accolga, dichiara con una sentenza la nullità del lodo. Qualora, però, il vizio incida solamente su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, la corte dichiara la nullità parziale del lodo), la nullità del lodo arbitrale pronunciato:

- entro il termine di 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, come previsto nella prima parte (nel primo periodo) del medesimo comma 4;

- in ogni caso entro la scadenza del termine previsto per la riassunzione.

In una simile evenienza, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

È previsto che un decreto regolamentare del Ministro della Giustizia, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, disciplini un'eventuale riduzione di compenso per gli arbitri. In simili ipotesi, non trova applicazione l'art. 814, comma 1, secondo periodo, c.p.c., ai sensi del quale, le parti sono tenute in via solidale al pagamento, salvo il diritto di rivalsa tra loro.

Sempre con il medesimo decreto del Ministro della Giustizia sono stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere ed alla materia oggetto della controversia, nonché il principio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.

IV. Aspetti pratici

La norma realizza una vera e propria *translatio iudicii*, dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale, favorendo il fenomeno di reciproca osmosi tra le due forme di risoluzione dei conflitti d'interesse, fenomeno che è risultato rafforzato dalla decisione della Corte Costituzionale, laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, delle regole contenute nell'art. 50 c.p.c., in materia di riassunzione della causa.

Il dubbio sul pratico funzionamento della norma sorge in riferimento alla condizione richiesta perché si possa realizzare il trasferimento: occorre un'istanza congiunta delle parti. Si tratta, dunque, di una mera facoltà priva di qualunque vincolo obbligatorio.

Sarebbe opportuno prevedere un'obbligatorietà, così che la norma consentirebbe di vedere più apprezzate le proprie conseguenze.

Il comma 1 dell'articolo, così come attualmente formulato, appare ambiguo. Non si comprende, infatti, se la nomina degli arbitri debba avvenire nell'ambito delle camere arbitrali costituite presso gli ordini degli avvocati circondariali, la cui costituzione risulta facoltizzata dall'art. 29, l. 247/2012, che ha modificato l'ordinamento forense.

Sul punto si suggerisce di modificare il testo nel senso di demandare espressamente all'ordine degli avvocati il compito di nominare gli arbitri. Una simile lettura, infatti, avrebbe un duplice risultato positivo. Da un lato, la gestione attraverso garantisce vantaggi all'avvocato, consentendogli di collocarsi in un preciso settore che gli è proprio per capacità e professionalità. Dall'altro lato, le camere arbitrali rappresentano per il cittadino e per le imprese uno strumento idoneo ad assicurare assistenza specializzata, rapidità, economia ed efficacia del risultato, anche nella delicata fase pre-arbitrale.

SCHEDA PRATICA

Formula per il trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

a) Procedimento avanti al Tribunale

Il Giudice

dato atto, a seguito dell'istanza congiunta formulata dalle parti del presente giudizio ai sensi dell'art. 1, d.l. 132/14,

rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 132/14

ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute

dispone

la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'ordine del Circondario del Tribunale di [indicare il foro ove pende la controversia] per la nomina del collegio arbitrale

a) Procedimento avanti alla Corte d'appello

Il Collegio

dato atto, a seguito dell'istanza congiunta formulata dalle parti del presente giudizio ai sensi dell'art. 1, d.l. 132/14,

rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 132/14

ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute

dispone

la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'ordine del Circondario della Corte d'appello [indicare il foro ove pende la controversia] per la nomina del collegio arbitrale.

SCHEMA PRATICA

Formula per la nomina del collegio arbitrale

a) Nomina concorde delle parti

Le parti

a seguito del provvedimento assunto dal Giudice del Tribunale di o dalla Corte d'appello di

nominano

all'unanimità, il seguente collegio arbitrale:

-
-
-

affinchè si occupi di risolvere la controversia pendente fra e, numero di RG

a) Nomina da parte del Presidente del Consiglio dell'ordine

Il Presidente del Consiglio dell'ordine di

a seguito del provvedimento assunto dal Giudice del Tribunale di o dalla Corte d'appello di

nomina

il seguente collegio arbitrale:

-
-
-

affinchè si occupi di risolvere la controversia pendente fra e, numero di RG

SCHEMA PRATICA

Formula per la riassunzione del giudizio

CORTE D'APPELLO DI

Istanza per la riassunzione del giudizio

Nel procedimento instaurato fra

.....

appellante

contro

.....

appellato

PREMESSO CHE

- con provvedimento del il Collegio aveva disposto il trasferimento alla sede arbitrale del presente procedimento pendente avanti la Corte d'appello di, ai sensi dell'art. 1, d.l. 132/14;

- con provvedimento del le parti congiuntamente / il Presidente del Consiglio dell'Ordine di avevano/aveva nominato il Collegio arbitrale così composto:;;

- il collegio arbitrale ha accettato la nomina in data

- è spirato il termine di centoventi giorni, decorrenti dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale e sopra indicata, senza che il procedimento si sia concluso con la pronuncia del lodo

- è interesse dell'odierno istante promuovere la riassunzione del procedimento avanti la Corte d'appello

Tutto ciò premesso, l'istante, ut supra rappresentato e difeso

chiede

che la Corte d'appello Ill.ma Voglia fissare, ai sensi dell'art. 1, co. 4, d.l. 132/14, l'udienza per la prosecuzione del processo, affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

..., lì

La negoziazione assistita (artt. 2-5; 8-11)

Il capo II in esame è dedicato alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Si tratta di una procedura di conciliazione svolta attraverso l'assistenza degli avvocati, con cui si intende realizzare, nello specifico, una procedura co-gestita dagli avvocati delle parti coinvolte nella controversia, al fine di raggiungere un accordo conciliativo.

Immedie sono le conseguenze positive in termini di snellimento e di rapidità delle soluzioni dei conflitti di interesse. La riforma, infatti, consente da un lato di evitare il giudizio, e dall'altro lato, di raggiungere in breve tempo la formazione di un titolo esecutivo.

La grossa novità, difatti, è che agli avvocati, espressamente indicati come unici soggetti deputati all'attività di negoziazione, viene affidata la possibilità di raggiungere un accordo idoneo a valere quale titolo esecutivo, funzionale per l'iscrizione di ipoteca.

Altro passaggio non irrilevante è che la negoziazione assistita diviene condizione di procedibilità dell'azione.

Viene introdotto il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato in tre forme: la negoziazione volontaria (art. 2, comma 1); la negoziazione obbligatoria (art. 3) e la negoziazione «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (art. 6), sulle quali ci si soffermerà successivamente.

Si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati». La comunicazione dell'invito a concluderla ovvero la

sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza.

Le parti devono individuare la durata massima della procedura la quale non può essere comunque inferiore ad un mese.

La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L'accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria (art. 5). «Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile per procedere alla trascrizione dello stesso la

sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 5).

È evidente come la novella disciplini in maniera specifica i contenuti ed i termini dell'accordo di negoziazione (art. 2).

Inoltre, viene introdotta una disciplina dell'improcedibilità, sicché il mancato esperimento della negoziazione determina una condizione di improcedibilità dell'azione, in riferimento alla quale sono, altresì, disciplinati i rimedi (artt. 3 e 4). Una norma definisce nello specifico il profilo dell'esecutività dell'accordo e la trascrizione dell'accordo medesimo.

L'art. 8, poi, attribuisce alla negoziazione assistita la medesima efficacia della domanda giudiziale, in punto prescrizione e decadenza.

La scelta va salutata con favore atteso che non si producono dei pregiudizi in capo alle parti che decidono di ricorrere a tale strumento.

L'art. 10 deve essere salutato con estremo favore poiché introduce

un'importante esclusione per gli avvocati i quali non hanno l'obbligo di segnalare le operazioni sospette nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita.

L'art. 11 realizza l'obiettivo di verificare l'esito della procedura di negoziazione assistita, consentendo in tale modo di potere prendere gli opportuni provvedimenti, anche al fine di meglio sviluppare la disciplina.

I. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni in esame si occupano della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, definita come l'accordo con cui le parti scelgono la strada della cooperazione, basata sui principi della buona fede e della lealtà, al fine di giungere ad una soluzione amichevole del conflitto di interesse. Si tratta del procedimento di negoziazione nella forma cd. volontaria.

Lo strumento attraverso il quale realizzare siffatta forma di comunicazione è l'assistenza degli avvocati, che, come precisa l'ultimo periodo del comma 2 della norma devono essere iscritti all'albo anche ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, articolo che disciplina l'iscrizione all'albo di coloro che intendono esercitare in maniera permanente la professione con un titolo professionale equivalente a quello conseguito in Italia.

2. Contenuti, tempi e forma della negoziazione

Il comma 1-bis della disposizione in esame contiene l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, laddove essa sia presente. La disposizione citata precisa che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi, le case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

I commi 2 e 3 dell'art. 2 disciplinano l'oggetto e le tempistiche che devono regolare la negoziazione assistita.

Il comma 4, invece, disciplina la forma dell'accordo di negoziazione, necessaria a pena di nullità dell'accordo medesimo.

a. Il contenuto essenziale della negoziazione

Il comma 2 dell'art. 2 indica i due contenuti indispensabili che la convenzione di negoziazione deve precisare:

1) occorre che contenga il termine entro il quale deve essere espletata la procedura, termine che in nessun caso può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

2) occorre che indichi l'oggetto della controversia, che non può avere riguardo a diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

Il punto 1) della disposizione rimanda a quanto verrà meglio esplicitato nel comma 3.

Il punto 2) precisa che l'oggetto della negoziazione deve riguardare diritti disponibili. Si tratta della precisazione che accomuna la disciplina di tutti gli strumenti di soluzione alternativa dei conflitti di interesse.

In analogia a quanto previsto per l'arbitrato cd. forense (disciplinato dall'art. 1) vengono espressamente escluse la materia lavoristica e della previdenza sociale.

In queste evenienze, l'accordo godrebbe della previsione ex art. 2113 cod. civ., risultando sottratto al regime dell'impugnativa previsto dalla norma.

b. I termini entro cui realizzare la negoziazione

Il comma 3 dell'art. 2, ritorna sul termine – già menzionato dal comma 2, lett. b), del medesimo art. 2, entro il quale raggiungere una negoziazione, precisando che esso deve essere determinato dalle parti e ribadendo, attraverso il richiamo al comma 2, lett. a), che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese o tre mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori trenta giorni, su accordo delle parti.

La determinazione del termine da parte delle parti rappresenta un'indiscussa garanzia di celerità, rappresentando così per le parti una garanzia di fiducia nella regolare e sicura risoluzione del conflitto.

Il limite minimo di durata della negoziazione è fissato ad un mese; si tratta di un'ulteriore garanzia per le parti. Da un lato, infatti, la degiurisdizionalizzazione ha lo scopo di accelerare i tempi di soluzione delle controversie, ed in questo senso va letto il termine massimo fissato in tre mesi. Dall'altro lato, la fissazione di una durata minima garantisce la serietà del lavoro degli avvocati, ai quali sarebbe ingiusto imporre – seppur per congiunto volere delle parti – un termine talmente breve da pregiudicare lo studio serio ed attento della controversia nel suo aspetto fattuale e propriamente giuridico.

c. La forma dell'accordo di negoziazione

Il comma 4 si occupa della forma dell'accordo di negoziazione.

A pena di nullità, esso deve essere redatto in forma scritta.

SCHEDA PRATICA

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2-11 d.l. 132/2014)

Definizione

Accordo mediante il quale le parti

convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati

Requisiti della negoziazione:

- conclusa con **l'assistenza di uno o più avvocati**, che siano iscritti all'albo dei professionisti anche ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
- **forma scritta** a pena di nullità

Contenuto minimo della negoziazione

- **termine** concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a 1 mese, né superiore a 3, eventualmente prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti;
- **oggetto della controversia**, che in ogni caso non può riguardare diritti indisponibili o vertere in materia giuslavoristica.

3. Il ruolo degli avvocati

Il comma 5 precisa quanto è già evidente dalla formulazione della rubrica dell'articolo, nonché del comma 1 del medesimo art. 2, ossia che la convenzione deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

L'etimologia stessa della parola 'assistenza', prescelta per connotare l'operato del professionista cui viene affidata l'attività di negoziazione, richiama la necessità del 'sedersi ad un comune tavolo' per affrontare nella maniera più ragionevole i problemi giuridici e procedere insieme alla migliore ricostruzione della situazione dei fatti, allo scopo di raggiungere una soluzione conciliativa che realizzi il migliore temperamento degli opposti interessi.

Si può notare come non siano richiesti all'avvocato requisiti minimi di anzianità.

Inoltre, l'iscrizione all'albo degli avvocati è estesa anche a coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero e siano,

pertanto, iscritti all'albo ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001.

a. I compiti dell'avvocato

I commi 6 e 7 dell'art. 2 precisano i compiti dell'avvocato: in particolare, il comma 6 descrive una specifica attività che compete all'avvocato, mentre il comma 7 disciplina profili della deontologia professionale.

Ai sensi del comma 6, gli avvocati devono certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, sotto la loro personale responsabilità.

Si tratta di una disposizione che non disciplina nel merito lo svolgimento dell'attività di negoziazione – attività che di per sé non appare suscettibile di un'organica regolamentazione legislativa –, ma si limita a ingiungere all'avvocato di svolgere la certificazione delle sottoscrizioni apposte dalle parti alla convenzione.

Tale attività di certificazione è svolta sotto la personale responsabilità dell'avvocato stesso.

b. Gli obblighi deontologici

Ai sensi del comma 7, si precisa che è fatto obbligo all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, di comunicare al cliente la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita.

Si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico per il professionista, la cui violazione realizza un illecito disciplinare che sarà compito dei singoli Consigli dell'Ordine sanzionare.

L'avvocato, dunque, all'atto di assumere il mandato per lo svolgimento di un'attività difensiva, qualora la materia rientri tra quelle risolvibili per strade stragiudiziarie, dovrà comunicare espressamente al proprio assistito la possibilità di avviare la procedura di negoziazione assistita.

4. Aspetti pratici

La norma introduce una procedura nuova, idonea a risolvere in maniera soddisfacente il problema del carico di contenzioso civile.

In sostanza, il cittadino ha oggi la possibilità di affidarsi al proprio legale di fiducia perché la controversia che lo vede coinvolto

trovi una soluzione al di fuori delle aule di un tribunale.

Ma vi è di più. Sono le parti medesime a scandire i tempi della soluzione della controversia, poiché è a loro affidata la fissazione del termine a scadenza del quale occorre avere raggiunto un'amichevole composizione della lite.

La forma scritta è richiesta a pena di nullità, perché l'accordo raggiunto, adeguatamente articolato, possa servire da titolo per l'iscrizione quale titolo esecutivo.

La norma in commento specifica quali siano i criteri guida da seguire nella realizzazione dell'accordo di cooperazione: buona fede e lealtà, ossia quei medesimi principi che regolano la migliore attività negoziale devono improntare anche l'attività di parti e difensori.

L'avvocato – cui, peraltro, è affidata anche un'attività di certificazione delle sottoscrizioni delle parti – dovrà, dunque, assumere un ruolo nuovo nella negoziazione. Se le parti appaiono le protagoniste assolute della scelta negoziale, l'avvocato dovrà mettere a disposizione la sua competenza tecnica in ambito giuridico per assistere e così migliorare, accelerare e dare giuridica consistenza ad un accordo di sostanza che nasce principalmente dalla volontà e dal compromesso raggiunto dalle parti. L'avvocato dovrà, in altri termini, svolgere un ruolo che è contemporaneamente di direttore del procedimento e di supervisore attento, senza sostituirsi alle parti, ma guidandole verso la migliore soluzione. Migliore non solo sotto il profilo del temperamento equo degli interessi in gioco, ma anche sotto il profilo dell'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto.

SCHEDA PRATICA

PROCURA AD LITEM

Delego a rappresentarmi e sostituirmi nella presente procedura, in ogni fase, stato e grado, anche di impugnazione, di cautela monitoria, di esecuzione, di relative opposizioni, reclami e riassunzioni, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e dipendenti, l'avv.to _____, con studio in _____, alla via _____,

al quale conferisco ogni potere e facoltà di

Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare,

proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta, quietanzare ed incassare

somme.

Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. 196/03 e presto il mio

pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.

Dichiaro di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'avvocato estensore del

presente atto, l'informativa in forma epistolare, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 3° comma, d.lgs. n. 28/2010, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede

giudiziaria, nonchè dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'avvocato estensore del presente atto, l'informativa in forma epistolare, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 7° comma, del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria e a quello di

mediazione.

La predetta informativa viene allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. _____ in _____, alla Via _____.

E' autentica

Avv. _____

SCHEMA PRATICA

Convenzione di negoziazione assistita

Il sig. _____ (Parte 1), assistito dall'Avv. _____, con Studio in _____ e regolarmente iscritto all'Albo professionale, anche ai sensi dell'art. 6, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96

e

il sig. _____ (Parte 2), assistito dall'Avv. _____, con Studio in _____ e regolarmente iscritto all'Albo professionale, anche ai sensi dell'art. 6, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96

convengono

- di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia:

▪ avente ad oggetto la seguente questione: _____ (descrizione dell'oggetto della controversia, con breve identificazione delle questioni in fatto ed in diritto);

▪ entro il termine del _____ (deve trattarsi di termine comunque non inferiore ad 1 mese, né superiore a 3 mesi,

eventualmente prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti).

(Luogo e data)

Le parti: sig., identificato con doc.

sig., identificato con doc.

Sotto la propria responsabilità professionale, gli Avv.ti

_____ e _____
certificano che le firme apposte sono autografe.

Gli avvocati:.....

.....

stipulare una convenzione di negoziazione assistita:

1) chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

2) chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione, però, di due situazioni: a) quelle previste dal medesimo art. 3, e *supra* riportati al numero 1; b) all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ossia i casi in cui la legge prevede il ricorso all'istituto della mediazione obbligatoria.

La norma chiarisce che, in ogni caso, la negoziazione non è richiesta per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 in esame, l'obbligo di invito a stipulare un accordo di negoziazione assistita non si applica nelle ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

Perché la negoziazione sia strumento accessibile a tutti, e non incida sulla possibilità di ricorso alla giustizia anche per il cittadino indigente, il comma 6 dell'art. 3 in esame prevede che, nelle ipotesi in cui il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non sia dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni).

Ovviamente, per potere accedere a tale possibilità, la parte è tenuta a depositare all'avvocato un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

II. L'improcedibilità (art. 3)

1. La negoziazione come condizione di procedibilità

L'art. 3 voluto dal governo Renzi disciplina le ipotesi di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita. In altri termini, vi sono casi, specificamente indicati dal legislatore, in cui la negoziazione assistita è obbligatoria.

In particolare, la disposizione in esame precisa che per il tramite del proprio avvocato, deve invitare l'altra parte a

2. Casi in cui non si applica l'improcedibilità

Il comma 3 dell'art. 3 elenca le ipotesi per le quali la negoziazione assistita non rappresenta una causa di improcedibilità, cui va aggiunta, ovviamente, l'ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, laddove si fa riferimento alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Si tratta di cinque fattispecie, alle quali non si applica la disciplina del comma 1:

- a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile;
- c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) i procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

3. L'eccezione di improcedibilità ed i compiti del giudice

In forza del provvedimento in esame, dunque, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita:

- dal convenuto, a pena di decadenza;
- o rilevata d'ufficio dal giudice,

In ogni caso, l'eccezione non può sollevata dopo che si è svolta la prima udienza.

Il comma 1 dell'art. 3 disciplina l'attività del giudice nel caso venga sollevata eccezione di improcedibilità, equiparando l'ipotesi di una

negoziazione iniziata ma non conclusa, a quella di una negoziazione del tutto assente.

Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma **non si è conclusa**, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 comma 3.

In questa evenienza, dunque, il giudice deve consentire alle parti in negoziazione, di pervenire ad una conciliazione amichevole entro quel termine che esse stesse si sono date per la composizione del conflitto, termine che – giova ribadirlo – non deve essere comunque inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile, per volontà delle parti di ulteriori trenta giorni.

Il giudice provvede allo stesso modo quando la negoziazione **non è stata esperita**; in particolare, però, in tale caso, egli assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Si tratta dell'invito ad esperire il procedimento di negoziazione assistita.

Nelle ipotesi in cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al fine specifico di non ingolfare ulteriormente la macchina della giustizia – posto che lo scopo precipuo della disciplina in esame è proprio lo snellimento – è previsto che la condizione di procedibilità si consideri avverata se:

- l'invito alla negoziazione, comunicato alle parti entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti non sia seguito da adesione;
- o se siffatto invito è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione;
- ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ossia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che in ogni caso non può essere inferiore a un mese o superiore a tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti.

4. La negoziazione assistita in rapporto ad altri provvedimenti e procedimenti

I commi 4 e 5 dell'art. 3 si occupano di disciplinare l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita in relazione ai provvedimenti e ai procedimenti che normalmente intervengono nel corso di una procedura giudiziale.

In particolare, il comma 4 afferma che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nei casi di cui al comma 1, ossia nei casi in cui la negoziazione è condizione di procedibilità, non preclude la possibilità che vengano concessi:

- provvedimenti urgenti;
- provvedimenti cautelari;
- la trascrizione della domanda giudiziale.

Si tratta, all'evidenza, di provvedimenti che solo l'autorità giudiziaria è in grado di emettere, e la cui specifica natura è tale da non potere essere sostituiti da accordi o procedure di natura privata.

Il comma 5, invece, chiarisce quale sia il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione: la disposizione afferma che restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Aggiunge, poi, che il termine previsto dai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

Si tratta di procedimenti – si pensi alla recente normazione in materia di mediazione obbligatoria o ai procedimenti di conciliazione obbligatoria per le controversie di lavoro – che devono continuare ad essere esperiti ed il cui svolgimento avviene parallelamente a quello della nuova negoziazione assistita.

5. L'efficacia della disposizione

Il comma 8 dell'art. 3 precisa che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ossia novanta giorni a decorrere dall'11 novembre 2014.

SCHEDA PRATICA

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ della domanda giudiziale:

per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
per le controversie che hanno ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000 e fuori dai casi della mediazione obbligatoria

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita NON è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ della domanda giudiziale:

- per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- per le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente

NON si applica l'improcedibilità

- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di CTU preventiva, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale.

III. La non accettazione dell'invito ed il mancato accordo

1. La disciplina

L'art. 4 in esame prosegue definendo le conseguenze della mancata accettazione dell'invito ad avviare la procedura di negoziazione assistita, nonché del mancato accordo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame specifica il contenuto dell'articolo medesimo. Si legge, infatti, che l'invito a stipulare la convenzione deve:

- indicare l'oggetto della controversia;
- l'avvertimento che la mancata risposta all'invito **entro trenta giorni** dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, c.p.c.

Giova ricordare che l'art. 96 c.p.c., rubricato Responsabilità aggravata, recita che "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

L'altra disposizione citata, l'art. 642, co. 1, c.p.c., prevede, invece, che "Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro

pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione".

Si nota, pertanto, che la nuova norma accelera ulteriormente i tempi della procedura in un duplice senso; da un lato, il rifiuto di avviare una procedura negoziatoria viene equiparato alla mancata risposta, per la quale è fissato un termine relativamente breve, di trenta giorni. Si tratta di un lasso di tempo sufficiente a non appesantire il procedimento e, nello stesso senso, necessario per valutare la possibilità di una seria cooperazione amichevole.

Il comma 2 dell'art. 4 contiene una disposizione corrispondente a quella già descritta a proposito dell'art. 1, comma 6, poiché si precisa che la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che ha formulato l'invito. Il comma 3 del medesimo art. 4 aggiunge che la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

2. Aspetti pratici

Inoltre, la disposizione configura il rifiuto o il silenzio dinanzi all'invito ad avviare la negoziazione come elemento da valutarsi ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 e 642, co. 1, c.p.c., così da impedire la concessione della provvisoria esecuzione *ex lege* del decreto ingiuntivo. Si tratta di una previsione con portata generale, verosimilmente applicabile a tutte le situazioni e non solamente alla negoziazione obbligatoria. Una simile interpretazione assicurerebbe un presidio anche alla negoziazione volontaria, e si tratterebbe di una lettura in un certo modo confermata dalla previsione dell'art. 4 della normativa in esame, che richiama l'art. 642, co. 1, c.p.c., ossia il procedimento per ingiunzione, espressamente escluso dall'ambito di applicazione della forma obbligatoria.

Inoltre, la mera formulazione dell'invito, consente di interrompere, in maniera temporanea oppure permanente, la prescrizione e determina effetti sulla decadenza.

Il riferimento all'art. 642 c.p.c. e non all'art. 648 c.p.c. pare finalizzato a rendere più forte la posizione del creditore, nel caso il suo credito, pur essendo fondato e verificabile, non abbia scarse possibilità di vedersi riconoscere la provvisoria esecuzione in seguito a decreto ingiuntivo. Si tratta di casi poco frequenti nella prassi.

Si può ipotizzare che, attraverso il meccanismo dell'invito alla negoziazione assistita, il creditore possa indurre il debitore, ad esempio, a dilazionare il pagamento: infatti, nel caso contrario, ossia se il debitore non risponda all'invito o rifiuti di trattare, il creditore medesimo potrà in ogni caso presentare il ricorso monitorio, potendo però richiedere la giudice la concessione della provvisoria esecutività *ex art. 642 c.p.c.*

Si tratta di una previsione che si aggiunge agli altri casi già espressamente disciplinati dal citato articolo del codice di rito.

La prova documentale sarà rappresentata dalla mancata risposta o dal rifiuto del debitore di aderire all'invito alla negoziazione.

La fase in cui si colloca l'applicazione della norma è precedente all'instaurazione del contraddittorio. La controparte è, dunque, nella condizione di non potere eccepire alcunché e più facilmente il giudice potrà concedere la provvisoria esecutività rispetto alla situazione, ad esempio, in cui lo stesso creditore non formuli l'invito alla mediazione, presenti subito il ricorso monitorio e formuli la richiesta in forza della previsione dell'art. 648 c.p.c.

Si potrebbe, dunque, pensare che il creditore che vanti un titolo forte, come una cambiale, avrà vantaggio a presentare subito domanda per un decreto ingiuntivo: è praticamente certo, infatti, che il giudice concederà la provvisoria esecuzione in forza della previsione dell'art. 642 c.p.c.

Diversamente, se il titolo vantato dal creditore è debole, sarà difficile potere ottenere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; occorrerebbe attendere la possibilità di domandarla ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In una simile ipotesi, si potrebbe valutare come conveniente proporre invito alla negoziazione, perché così il creditore potrebbe, sempre evitando il contraddittorio, procurarsi maggiori *chances* di concessione della provvisoria esecuzione, ed in un tempo abbastanza breve, ossia al massimo un mese.

In altre parole, il meccanismo della negoziazione mira alla valorizzazione del contegno delle parti precedentemente all'instaurazione della causa vera e propria. Infatti, il comportamento della parte che, diligentemente invitata a negoziare, non risponde all'invito o rifiuta del tutto immotivatamente il tentativo di negoziare viene sanzionato in questi termini. Se la parte propone un ricorso per decreto ingiuntivo, il giudice dovrà concedere la provvisoria esecuzione al decreto, dopo la verifica della sussistenza di tutti i presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio e del rispetto delle norme della negoziazione assistita.

La norma impone una decisa modificazione delle abitudini normalmente praticate dai professionisti del Foro. Infatti, nel momento in cui riceve un invito alla negoziazione, la parte dovrà recarsi da un avvocato, il quale, proprio al fine di ottenere una dilazione di pagamento, dovrà, dietro consenso della parte medesima, tentare una composizione bonaria della controversia.

L'art. 4 mette in piena luce il nuovo ruolo che viene affidato all'avvocato. Oltre all'attività di certificazione delle firme – che rappresenta una costante della procedura di negoziazione assistita, la norma assegna all'avvocato il compito di incentivare il ricorso alle forme negoziali e di regolarne le tempistiche e l'andamento, attraverso alcuni atti dovuti, quale l'invito ad avviare una procedura negoziata.

Si deve, peraltro, ritenere che l'invio dell'invito non rappresenti una condizione di procedibilità della domanda monitoria. Ad ogni modo, a parte la considerazione del limitato ambito di applicazione della norma, si deve ritenere che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la negoziazione assistita non rappresenti condizione di procedibilità, neppure laddove si tratti di cause con una domanda fino a 50.000 euro.

Diversamente deve ritenersi accada per le domande proposte in un giudizio ordinario.

SCHEDA PRATICA

PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO

La parte che intende promuovere l'azione, per il tramite del suo avvocato **INVITA** la

controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.



L'invito deve:

- 1) indicare l'oggetto della controversia;
- 2) contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.



ENTRO 30 GIORNI dalla ricezione dell'invito, la controparte può:

- 1) rifiutare l'invito;
- 2) aderire all'invito;
- 3) non aderire all'invito



la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo oppure **il rifiuto** può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.

IV. L'esecutività dell'accordo raggiunto e la trascrizione (art. 5)

1. Il valore dell'accordo raggiunto in seguito alla negoziazione assistita quale titolo esecutivo

L'art. 5 indica in presenza di quali presupposti l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita è idoneo a costituire titolo esecutivo: esso deve essere sottoscritto sia dalle parti sia dagli avvocati che le assistono nella negoziazione. Il comma 2-bis dell'art. 5 in esame precisa che l'accordo di

cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto, ai sensi dell'art. 480, co. 2, c.p.c..

Siffatto accordo vale altresì quale titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 qualora con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dell'accordo è necessaria la sottoscrizione del processo verbale di accordo che deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il richiamo – sparito nel testo della legge in sede di conversione – all'art. 2643 cod. civ. rimane, a parere di chi scrive, valido, sebbene la formulazione attuale sia meno tassativa. L'art. 2643 cod. civ. è rubricato 'Atti soggetti a trascrizione' e contiene un elenco degli atti che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. Si tratta di un elenco che comprende:

- a) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- b) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- c) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
- d) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- e) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- f) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- g) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- h) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- i) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- l) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

m) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

n) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

o) i contratti di anticresi;

p) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

q) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

r) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Si tratta di atti la cui trascrizione rappresenta un obbligo gravante sui notai e sugli altri pubblici ufficiali roganti, mentre per le parti rappresenta un mero onere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2671 cod. civ.

Il notaio o altro pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di assicurarsi che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, risultando tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo.

2. I compiti dell'avvocato

L'avvocato è tenuto al compimento di una serie di attività al fine di rendere esecutivo l'accordo di negoziazione.

In particolare egli è tenuto:

- ad un obbligo di certificazione, analogamente agli obblighi di certificazione di autografia delle firme delle parti che la riforma attribuisce quale compito al professionista (art. 5, co. 2, c.p.c.);

- a non impugnare l'accordo alla cui relazione egli abbia partecipato (art. 5, co. 4, c.p.c.). La violazione di tale obbligo costituisce per il professionista che la compie un illecito deontologico.

In sede di conversione del decreto legge è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, che interviene modificando l'art. 12, co. 1, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28: dopo il secondo periodo è inserito un nuovo periodo del seguente tenore: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente

trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"».

SCHEMA PRATICA

L'**ACCORDO** di negoziazione assistita costituisce **titolo esecutivo e per l'iscrizione a ipoteca giudiziale** se:

- 1) compone la controversia;
- 2) è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;
- 3) gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- 4) deve essere integralmente trascritto nel precetto

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perché si possa procedere alla **trascrizione** di tale contratto o atto occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga **autenticata da un pubblico ufficiale** a ciò autorizzato.

V. Interruzione della prescrizione e della decadenza (art. 8)

1. Interruzione della prescrizione

L'art. 8, rubricato "interruzione della prescrizione e della decadenza", prevede che la negoziazione assistita produce gli effetti giudiziali della domanda con riferimento della prescrizione.

In particolare, tali effetti si producono in due occasioni:

- dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- ovvero dalla sottoscrizione della convenzione.

La prima situazione - dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita - consente di anticipare la produzione dell'effetto dell'interruzione della prescrizione ad un momento temporale nel quale non si ha alcuna negoziazione sottoscritta.

Ciò consente alle parti di potere ricorrere a tale strumento senza temere di incorrere nella prescrizione del diritto.

2. Interruzione della decadenza

La medesima disposizione si occupa, altresì, della decadenza.

Invero la decadenza è impedita in due occasioni:

- dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- ovvero dalla sottoscrizione della convenzione.

Si tratta delle medesime situazioni che impediscono la prescrizione.

L'interruzione della decadenza opera per una sola volta.

Nel caso in cui l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

3. Aspetti pratici

La disposizione non fa che richiamare la disciplina già in vigore per i procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria.

Tale estensione consente di non scoraggiare il ricorso alla procedura di negoziazione assistita.

Gli avvocati non hanno, di conseguenza, nulla da temere se decidono di ricorrere alla negoziazione assistita atteso che sia la prescrizione sia la decadenza risultano essere interrotte.

VI. Nuovi obblighi in capo ai difensori (art. 9)

L'art. 9 introduce precisi obblighi in capo ai difensori, nonché delle prescrizioni a tutela della riservatezza dei difensori che si occupano di negoziazione assistita. Gli avvocati possono beneficiare delle medesime garanzie che dispongono nell'ambito dei procedimenti civili che si svolgono avanti all'Autorità Giudiziaria.

1. Obblighi dei difensori

L'art. 9, rubricato "obblighi dei difensori e tutela della riservatezza", indica delle precise modalità di funzionamento della procedura di negoziazione assistita da un avvocato che vanno ad integrare le disposizioni precedenti contenute nel medesimo provvedimento.

In primo luogo, i difensori non possono essere nominati arbitri, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., nelle controversie aventi:

- il medesimo oggetto;
- o fra loro connesse.

Tale prescrizione persegue la finalità di garantire una decisione che non sia viziata e atta a favorire l'esito di altro procedimento, avente pari oggetto o connesso a quello deciso.

2. Tutela della riservatezza

I difensori e le parti sono tenute:

- a comportarsi con lealtà;
- a tenere riservate le informazioni ricevute.

Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

Ai soggetti coinvolti nel procedimento di negoziazione assistita si applicano le seguenti disposizioni:

- l'art. 200 c.p.p.

- l'art. 103 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 200 c.p.p., rubricato "Segreto professionale", non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1);

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

L'art. 103 c.p.p., rubricato "garanzie di libertà del difensore" prevede che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori siano consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Presso i difensori non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un

consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

La violazione delle prescrizioni contenute nel comma 1 della presente norma e degli obblighi di lealtà e di riservatezza costituisce per l'avvocato illecito disciplinare, come precisa il comma 4-bis dell'articolo in esame.

3. Aspetti pratici

La disposizione non fa che richiamare la disciplina già in vigore per i procedimenti avanti all'Autorità Giudiziaria.

Tale estensione consente di non scoraggiare il ricorso alla procedura di negoziazione assistita.

VII. Norme sull'antiriciclaggio

1. Ambito di applicazione

L'art. 10 modifica l'art. 12, co. 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rubricato "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Si tratta del provvedimento in tema di antiriciclaggio.

La modifica comporta l'esclusione in capo all'avvocato dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – obbligo che la disciplina dell'antiriciclaggio impone ai professionisti – anche nell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o

evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita.

Il comma secondo è deputato a specificare i casi in cui non si applica l'obbligo di segnalazione che vale bene ricordare riguarda le informazioni che gli avvocati ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza

sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. Aspetti pratici

La modifica normativa deve essere accolta con favore atteso che semplifica l'attività dell'avvocato, eliminando un adempimento che, peraltro, rischierebbe di scoraggiare il ricorso alla procedura di negoziazione assistita.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.	L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge , ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

VIII. La disciplina della 'raccolta dati'

1. Contenuto della prescrizione

L'art. 11 disciplina la "raccolta dei dati", consentendo un riscontro della disciplina introdotta con il presente provvedimento. È prescritto che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione siano tenuti a trasmetterne copia.

La copia dell'accordo deve essere consegnata:

- al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto;
- in alternativa al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

La scelta spetta ai difensori che possono scegliere indistintamente una o l'altra opzione.

Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Il ministero della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle

controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia. In sede di conversione della legge, è stato introdotto un comma 2-bis, ai sensi del quale il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.

La prescrizione, dal contenuto generale, consente ai difensori di provvedere alla consegna della copia dell'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, mediante le modalità concrete che preferiscono adottare.

L'incombente potrà ben essere adempiuto o tramite l'inoltro a mezzo posta elettronica, o tramite messaggio di posta elettronica certificata, o tramite inoltro a mezzo telefax, o tramite inoltro a mezzo del servizio postale o, non da ultimo, tramite consegna a mani.

2. Aspetti pratici

Misure in tema di separazione e di divorzio (artt. 6 e 12)

Il decreto legge n. 132/2014, convertito con legge 162/2014, prevede una sostanziale modifica della normativa vigente anche in materia di separazione e divorzio (nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio), con l'introduzione di due diverse procedure del tutto nuove ed alternative rispetto ai procedimenti di separazione e divorzio avanti l'autorità giudiziaria previsti, quanto al primo dagli artt. 706 ss. del codice di procedura civile e, quanto al secondo, dall'art. 4 della legge 898 del 1970 (in presenza dei requisiti di cui all'art 3 della medesima norma). Le citate norme prevedono che le domande di separazione e divorzio, siano esse consensuali o contenziose, si proponano avanti il Tribunale territorialmente competente e l'autorità giudiziaria è la sola cui è conferita, ai sensi delle medesime, tale competenza.

Le novità introdotte in materia di separazione e divorzio con la legge n. 162 del 2014 sono due:

-) la *“Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*, di cui all'art. 6 della legge di riforma;
-) un procedimento di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio avanti l'ufficiale di stato civile, nella persona del sindaco, previsto dall'art. 12 della medesima legge.

Tali istituti, in conformità con l'obiettivo della riforma di degiurisdizionalizzazione della giustizia civile hanno la chiara funzione di portare alla riduzione del numero dei procedimenti civili, attribuendo anche a soggetti diversi dai magistrati la funzione che i giudici hanno sin'ora espletato in via esclusiva. La riforma valorizza, di conseguenza, il ruolo dell'avvocatura e ciò è reso evidente, in particolare, dalla previsione di attribuire agli accordi stipulati in sede di negoziazione assistita da uno o più avvocati, il medesimo valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziari (omologhe e sentenze).

I. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6)

1. Il testo della novella legislativa

La normativa in esame reca un art. 6, avente ad oggetto la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

La norma ha il seguente tenore:

1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non

autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

“g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;

b) all'art. 63, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o

più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

2. Il contenuto della norma

La norma prevede, per la prima volta, la possibilità, per le parti, di avvalersi della procedura di negoziazione assistita anche in materia di separazione o divorzio, al fine di addivenire ad una soluzione consensuale con riguardo alle condizioni di separazione o di divorzio, nonché alla modifica delle stesse.

L'accordo eventualmente concluso in tale sede ha, peraltro, il medesimo valore dei corrispondenti provvedimenti giudiziari (omologhe e sentenze).

La negoziazione assistita è, perciò, uno strumento facoltativo alternativo rispetto alla procedura giudiziale, che offre ai coniugi la possibilità di rivolgersi al negoziatore per ottenere un provvedimento di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia qualora abbiano già trovato un accordo circa le relative condizioni, sia qualora necessitino del supporto della figura del negoziatore per definirle, evitando i tempi, solitamente più lunghi, della procedura giudiziale.

Solo nel caso di mancato raggiungimento di un siffatto accordo, le Parti dovranno necessariamente rivolgersi alla competente autorità giudiziaria.

La regolarità e la conformità alle norme imperative dell'accordo concluso in sede di negoziazione assistita è garantita dall'intervento, nel procedimento, del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, cui è trasmesso l'accordo per il nulla osta.

3. L'ambito di applicazione della norma

Il procedimento di negoziazione assistita è esperibile nei seguenti casi:

1) separazione personale;

2) cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio, una volta decorsi 3 anni dalla pronuncia della sentenza di separazione giudiziale o dall'omologa della separazione consensuale (ossia nel caso previsto dall'art. 3, co. 2, lett. b) della legge n. 898/70);

3) modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. L'intervento del procuratore della repubblica: la tutela dei coniugi e dei figli

La procedura di negoziazione assistita prevede, in ogni caso, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente ai fini sia dell'accertamento della regolarità dell'accordo prima che il medesimo possa produrre i suoi effetti, sia della garanzia della tutela degli interessi dei figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e maggiorenni non economicamente indipendenti. In particolare, la norma disciplina le possibili ipotesi come segue:

a) in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non indipendenti: l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3;

b) in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti: l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale:

-) quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza;

-) quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

5. Gli effetti dell'accordo di negoziazione

L'accordo raggiunto in sede di negoziazione produce gli effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (sentenza od omologa) che definiscono i procedimenti disciplinati dalla norma in analisi e, pertanto, non necessitano di alcun passaggio avanti l'autorità giudiziaria che, in tal caso, è esautorata da una competenza che ha, sin'ora, detenuto in via esclusiva.

6. Il significato pratico della novella

La portata della norma è, perciò, manifesta, in quanto la stessa introduce un cambiamento radicale nella giustizia civile, nel modo stesso di pensare la procedura, nonché nel ruolo della negoziazione assistita dall'avvocato, anche in una materia, quale quella della separazione e divorzio, per cui tale tipo di strumento non era previsto.

Come evidenziato anche nella comunicazione del Ministero della Giustizia del 29 agosto 2014, allegata al decreto legge in analisi, la norma in questione valorizza la funzione dell'avvocatura e ciò in quanto sono gli stessi poteri e gli stessi obblighi attribuiti all'avvocato che assiste la parte nella negoziazione a rendere possibile la degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio.

7. Il nuovo ruolo e le nuove responsabilità dell'avvocato

L'assistenza dell'avvocato della parte, infatti, stante le specifiche competenze che possiede in materia, consente di tutelare i diritti stessi dei coniugi pur al di fuori di un procedimento giurisdizionale compiuto avanti un Giudice.

Sebbene sia previsto l'intervento del procuratore della Repubblica al fine della garanzia della regolarità dell'accordo, nonché della tutela degli interessi dei figli della parti, è

evidente che, in una simile procedura, in cui l'avvocato non è semplicemente l'avvocato della parte, bensì deve favorire la conciliazione tra i coniugi, deve mettere in campo tutte le competenze necessarie per far sì che l'accordo definito in sede di negoziazione sia già regolare, conforma alle norme imperative e risponda all'interesse di eventuali figli minori, incapaci o non autosufficienti economicamente.

Anche all'avvocato della parte, peraltro, sono attribuite funzioni proprie del negoziatore, in quanto sono tenuti – e ciò deve risultare dall'accordo stesso – a tentare la conciliazione tra i coniugi e devono, altresì, informare i medesimi della possibilità di esperire la mediazione familiare. Gli avvocati, infine, hanno il compito di informare le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'importanza del ruolo dell'avvocato si rileva, inoltre, dal fatto stesso che l'accordo concluso in sede di negoziazione assistita ha il medesimo valore del corrispondente provvedimento giudiziale (omologa della separazione o sentenza di accoglimento del ricorso per divorzio).

L'avvocato della Parte è, inoltre, gravato da una particolare responsabilità in ragione dell'obbligo, previsto a suo carico dalla norma, di trasmettere entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione, l'accordo concluso in sede di negoziazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, perché ne effettui la trascrizione.

Il mancato adempimento di tale obbligo è sanzionato, secondo il comma 4 dell'art. 6, con una sanzione amministrativa che va dai 2.000,00 ai 10.000,00 Euro.

Con riguardo a tale obbligo di trasmissione degli atti, occorre riflettere sul ruolo dell'avvocato della parte.

Si evidenzia, inoltre, che, in ragione dell'introduzione dell'art. 6, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato è stato inserito nell'elenco delle annotazioni all'atto di nascita di cui all'art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, all'matrimonio di cui all'art. 69 del medesimo decreto ed, infine, deve essere iscritto nei registri dello stato civile

II. La separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12)

1. Il testo della norma

“1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di

divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile”;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;

b) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: “d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile”.

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: “11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ambito di applicazione

La suesposta norma introduce un'ulteriore possibilità per i coniugi, ossia di rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile, sia esso del comune ove il matrimonio è stato celebrato, sia di un diverso comune, esclusivamente, tuttavia, nel caso in cui sussista, tra i medesimi una situazione iniziale di accordo, ossia nei seguenti casi:

- 1) **separazione consensuale;**
- 2) **richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio;**
- 3) **richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.**

A differenza di quanto previsto dall'art. 6, la procedura avanti l'Ufficiale di Stato Civile non è sempre azionabile, ma è esclusa nei casi espressamente previsti dalla norma, ossia:

- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiori di età incapaci;
- in presenza di figli maggiori di età portatori di handicap grave;
- in presenza di figli maggiori di età economicamente non autosufficienti.

Ai predetti casi, se ne aggiunge un quarto, che non costituisce un'ipotesi di esclusione a priori della possibilità di avvalersi del procedimento avanti l'Ufficiale di Stato Civile, ma che impedisce il perfezionarsi dell'accordo: la

presenza di un patto di trasferimento patrimoniale nelle sue clausole non consente il perfezionarsi dell'accordo medesimo.

Tale limitazione riguarda, plausibilmente, le sole ipotesi di trasferimenti patrimoniali e non, invece, la previsione di un assegno di mantenimento e ciò in quanto l'assegno di mantenimento non costituisce un trasferimento patrimoniale, bensì un obbligo di mantenimento.

Si aggiunge che la procedura prevede, inoltre, per i soli casi di separazione e divorzio, che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

3. La funzione dell'Ufficiale di Stato Civile

La funzione dell'Ufficiale di Stato Civile, nella persona del Sindaco, consiste nel ricevere, da ciascuna delle parti, la dichiarazione della volontà delle stesse di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio alle condizioni stabilite nell'accordo e verificare solamente che detto accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniali.

L'accordo è così sottoscritto dalle parti avanti l'Ufficiale di Stato Civile.

L'assistenza da parte di un avvocato è facoltativa.

4. Le modifiche al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Il comma 5 della norma in analisi ha ad oggetto modifiche al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 meramente consequenziali all'introduzione delle procedure di separazione e divorzio avanti l'Ufficiale di Stato Civile – le medesime previste dall'art. 6 con riguardo alla negoziazione assistita dall'avvocato: il nuovo tipo di atto con cui si conclude detto procedimento, ossia l'accordo ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile, si aggiunge, necessariamente, all'elenco delle annotazioni da indicare a margine degli atti di nascita, degli atti di matrimonio (così come omologhe e sentenza di separazione o divorzio),

nonché all'elenco degli atto da iscrivere negli archivi dello stato civile.

5. Aspetti pratico-operativi

Si rileva, anzitutto, come la disposizione in analisi non preveda l'intervento del procuratore della Repubblica, ossia del soggetto che, nella procedura di negoziazione assistita, garantisce la regolarità dell'accordo e, perciò, anche la sua conformità alle norme imperative.

Stante che il Sindaco, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, non ha le competenze per svolgere tale funzione, sorge il dubbio su come si possa assicurare la piena regolarità dell'accordo, che si ritiene debba essere garantita anche in assenza di figli.

Si aggiunge, infine, che, dalla congiunta analisi degli artt. 6 e 12, emerge che, quanto al profilo patrimoniale dei procedimenti di separazione e divorzio, non sono previsti limiti relativi alle clausole di natura economica nel caso della negoziazione assistita, mentre, anche in presenza di un accordo, non è possibile il perfezionarsi dello stesso avanti l'Ufficiale di Stato Civile qualora l'accordo medesimo preveda un patto di trasferimento patrimoniale. Ci si chiede, perciò, se, in presenza di un accordo già definito e contenente un patto di trasferimento patrimoniale, sia possibile, per le Parti instaurare la procedura di negoziazione assistita, evitando di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Più in generale, si pone il dubbio se i coniugi possano attivare la procedura di negoziazione

assistita anche qualora abbiano già raggiunto un accordo – che pure non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

In merito, si ritiene, avendo riguardo alla ratio della riforma, di degiurisdizionalizzare la giustizia civile e valorizzare, allo scopo, il ruolo dell'avvocatura, si dovrebbe ritenere possibile anche tale soluzione.

La negoziazione si pone, infatti, quale procedimento alternativo a quelli giudiziali e, pertanto, parrebbe illogico, in una situazione di accordo iniziale tra i coniugi, privare i medesimi della possibilità di attivare la negoziazione assistita.

Gli artt. 6 e 12 del D.L. 132 del 12 settembre 2014, comportano le modifiche dei seguenti articoli, come da tabelle di seguito riportate:

-) art. 3, l. 898/1970, co. 1, n. 2), lett b), secondo capoverso ;
-) art. 49, D.P.R. 396/2000;
-) art. 63 D.P.R. 396/2000;
-) art. 69, D.P.R. 3 novembre 200, n. 396.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 3, l. 898/1970, co. 1, n. 2), lett b), secondo capoverso “...In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;..”	Art. 3, l. 898/1970, co. 1, n. 2), lett b), secondo capoverso “...In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati autorizzati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

	L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;..”.
ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 49, D.P.R. 3 novembre 200, n. 396 (annotazioni)</p> <p>1. Negli atti di nascita si annotano:</p> <p>a) I provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti</p>	<p>Art. 49, D.P.R. 3 novembre 200, n. 396 (annotazioni)</p> <p>1. Negli atti di nascita si annotano:</p> <p>a) I provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati autorizzati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un</p>

l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;

n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

r) gli atti di morte;

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

ministro di culto;

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;

n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

r) gli atti di morte;

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 63, D.P.R. 3 novembre 200, n. 396 (iscrizioni e trascrizioni)</p> <p>1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 11 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile.</p> <p>2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già</p>	<p>Art. 63, D.P.R. 3 novembre 200, n. 396 (iscrizioni e trascrizioni)</p> <p>1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 11 del codice civile; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile;</p> <p>g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.</p> <p>g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.</p> <p>2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:</p> <p>a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando</p>

iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.

3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;

h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121;

h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

Misure per la funzionalità del processo civile di cognizione

Il capo IV del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, rubricato «Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione» introduce una serie di modifiche al codice di procedura civile finalizzate a rendere ancor più efficace produzione di effetti in coerenza con le già rilevate finalità dell'intervento normativo.

Una prima disposizione interviene in tema di regime di compensazione delle spese, riducendo le ipotesi in cui il giudice ha la facoltà di compensare le spese.

Una seconda disposizione consente al giudice di ordinare d'ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario le cause meno complesse.

L'ultima disposizione del capo, infine, interviene in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, riducendone drasticamente l'estensione temporale.

Alla luce dei richiamati artt. 13, 14 e 16 è evidente la volontà del Governo guidato dal Presidente Renzi di intervenire in maniera solerte, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, sui diversi profili che sinora hanno contribuito a rallentare, e sovente rendere farraginoso, la celebrazione dei processi.

1. Modifiche al regime della compensazione delle spese (art. 13)

1. Le ipotesi per la compensazione delle spese

L'art. 13 del D.L. novella l'art. 92 del c.p.c., introduce un nuovo comma secondo più restrittivo rispetto alla disciplina sinora in vigore.

Secondo il precedente testo, infatti, il giudice può compensare le spese in due diverse ipotesi.

Una prima, riguarda il caso piuttosto ovvio e tradizionale di soccombenza reciproca: in questo caso, in sostanza, al termine del processo non c'è una parte vincitrice e una parte soccombente, ma il giudice ha invece sentenziato che soltanto alcune ragioni fatte valere dalla parte sono fondate e perciò sono meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico; specularmente, la parte resistente è stata condannata soltanto in parte.

La seconda ipotesi, sulla quale intende intervenire la riforma, allo stato stabilisce che il giudice possa compensare le spese in caso concorrano «gravi ed eccezionali ragioni». La formula, di contenuto ampio e scarsamente definito, ha permesso all'autorità giudiziaria di interpretarlo secondo una accezione lata e, in alcuni casi, *praeter legem*; la conseguenza è stata quella di attenuare la portata deterrente della regola secondo cui il pagamento delle spese segue la soccombenza. Ciò, da un lato, ha permesso anche ad parti attrici piuttosto "avventurose" di beneficiare di un favorevole "sgravio economico" mentre, dall'altra parte, ha comportato anche per i convenuti citati in giudizio senza sufficiente ponderazione della possibilità di vincere di dover sopportare parte delle spese del procedimento e del compenso al difensore.

2. I precedenti interventi legislativi sulle ipotesi di compensazione

Con l. 263/2005, il legislatore aveva integrato la previsione normativa richiedendo che i giusti motivi di compensazione andassero specificati in motivazione.

Nel recente passato, l'art. 45, comma 11, l. 4.7.2009, n. 69 del 2009, era poi intervenuto per modificare i presupposti alla compensazione, sostituendo la precedente formulazione secondo cui concorrono «giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione» con l'attuale disposto secondo cui concorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

Tuttavia la diversa versione, pur chiaramente introdotta per restringere la possibilità di ricorso alla compensazione, considerato la formulazione comunque molto ampia incide soprattutto sul piano del "messaggio politico"

piuttosto che su quello della stretta vincolatività giuridica.

3. La modifica introdotta dal D.L.

Un differente ragionamento può certamente essere svolto in relazione all'attuale novella. L'art. 13 in commento, infatti, da un lato mantiene in vigore il comprensibile primo caso di compensazione, fondato sulla sussistenza della reciproca soccombenza; mentre, dall'altro lato, intende sostituire la formulazione semanticamente molto lata delle «gravi ed eccezionali ragioni» con una qualitativamente di diversa portata, molto più stringente e circostanziata: quella della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Dal momento dell'entrata in vigore della disposizione in avanti, in altri termini, il giudice non potrà compensare le spese se non in caso: di reciproca soccombenza, di novità della questione trattata in corso di causa, di mutamento della giurisprudenza.

Come già ribadito dalla Suprema Corte (v Cass., sez. un., 30.7.2008, n. 20598 e Cass. 22.2.2010, n. 4159; tra le pronunce di merito, ad esempio, Trib. Napoli, sez. VI, 10.2.2010), il giudice non potrà limitarsi a una clausola di stile ma dovrà invece indicare in modo esplicito in motivazione le ragioni che lo hanno indotto alla compensazione. Alla luce della nuova previsione, perciò, l'autorità giudicante sarà tendenzialmente costretto a seguire, nella ripartizione delle spese, la regola della soccombenza. A meno che oggetto dei giudizio sia una nuova questione ovvero, così pare di capire, la decisione modifica un precedente orientamento giurisprudenziale (o si rifà a un nuovo orientamento, magari intervenuto in corso di causa): in ogni caso, in motivazione occorrerà chiaramente fare riferimento alle specifiche ragioni che giustificano la deroga alla regola della soccombenza.

Effetto che evidentemente intende raggiungere la novella è quello di ridurre quanto più possibile le pronunce, auspicabilmente eccezionali, di compensazione delle spese rispetto a quelle, che seguono la regola, di condanna del soccombente. L'obiettivo finale, secondo un piano generale di deflazione del ricorso al processo e di stemperamento della litigiosità

pretestuosa, è quello di spingere le parti a valutare con ponderatezza e gravità la convenienza di instaurare un giudizio.

4. Entrata in vigore della disposizione

Come per altre previsioni del D. L., anche le nuove regole in tema di compensazione delle spese non entreranno in vigore contestualmente all'emanazione del decreto d'urgenza, ma invece verranno applicati ai procedimenti introdotti «a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore» della legge di conversione. La decorrenza andrà calcolata, dunque, dall'11 novembre 2014.

II. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (art. 14)

1. Il passaggio al rito sommario ex officio

Con l'art. 14 del D.L. convertito nella legge n. 162/2014 viene introdotta una nuova disposizione nel codice di procedura civile, l'art. 183-bis. A norma di tale previsione, è riconosciuta la facoltà all'autorità giudicante (quando siede in composizione monocratica) di disporre che il processo proceda a norma dell'art. 702-ter, ovvero secondo il rito sommario di cognizione.

Il nuovo articolo è chiaramente concepito per agevolare la soluzione delle cause meno complesse, soprattutto da un punto di vista probatorio, attraverso la forma di istruttoria semplificata prevista per il rito sommario di cognizione. Nello specifico la prosecuzione può essere ordinata ex officio, attraverso una ordinanza non impugnabile e previo contraddittorio tra le parti.

Un limite oggettivo specificamente indicato dalla norma è quello della composizione

monocratica del tribunale: in altri termini, il passaggio al rito sommario non può avvenire in tutte le ipotesi, previste all'art. 50-bis c.p.c., in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.

2. Rito sommario per decisione del giudice

La conseguenza della previsione è quella di consentire la celebrazione attraverso il rito sommario di cognizione non soltanto per scelta iniziale dell'attore, attraverso lo speciale atto del ricorso per citazione, ma anche per decisione del giudice in composizione monocratica, quando ritenga che per le caratteristiche relative alla «complessità della lite» nonché alle necessità della «istruzione probatoria» la controversia possa essere efficacemente risolta attraverso il più agevole e flessibile rito sommario.

Le caratteristiche del rito sommario sono la sostanziale assenza di scadenze temporali predeterminate e l'informalità della fase istruttoria (in quanto il giudice agisce «omessa ogni formalità istruttoria»). La ratio, in coerenza con le linee di fondo del D.L., è quella di accelerare i tempi processuali attraverso la celebrazione di un rito meno formale e più rapido. Occorre per inciso rammentare che, secondo la prevalente lettura giurisprudenziale, la sommarietà del rito non incide sulla qualità della decisione che resta a cognizione piena.

Secondo l'articolo in esame, perciò, durante l'udienza di trattazione il giudice può valutare l'utilità di procedere a norma del rito sommario; i parametri di cui dovrà tenere conto sono «la complessità della lite e dell'istruzione probatoria»; più che distinguere tra cause complesse e non per sé, il legislatore sembra demandare al magistrato in compito di separare le controversie che richiedono un'istruttoria complessa ed articolata da quelle invece in cui la stessa può essere condotta in modo più rapido e secondo procedure de-formalizzate. Le differenze possono dipendere dalla natura della lite, dall'integrazione del thema decidendum attraverso le scelte tecniche compiute delle parti, dalla posizione e dal contegno delle stesse; ma, soprattutto, dalle grado di incertezza sul piano probatorio.

Proprio per la concentrazione dell'attività processuale, la nuova disposizione concede

alle parti di indicare o integrare (anche con la remissione in termini, se richiesta) i mezzi di prova (documenti compresi) «di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria».

3. Il ruolo delle parti e del giudice ai fini dell'effettiva efficacia della previsione

Affinché l'obiettivo di promuovere ulteriormente il rito sommario sia realizzato, occorre una fattiva collaborazione da parte di tutti gli interessati.

Per quanto riguarda le parti (e i loro difensori) risulta certamente rilevante la qualità, la chiarezza e il grado di approfondimento degli atti introduttivi: in altri termini, se gli atti depositati dalle parti non risultano sufficientemente dettagliati, sarà più arduo il compito del magistrato di valutare l'effettivo grado di complessità della lite e dell'istruzione probatoria.

D'altro canto è soprattutto sul giudice che ricadono le maggiori responsabilità: essendo infatti una sua facoltà quella di decidere (pur previo contraddittorio) il passaggio al rito sommario, l'efficacia o meno della previsione dipenderà dal grado di iniziativa e di collaborazione del potere giudiziario alle finalità chiaramente indicate dal legislatore.

4. Entrata in vigore della disposizione

Come per altre previsioni del D. L., anche le nuove regole in tema di passaggio al rito sommario ex officio non entreranno in vigore contestualmente all'emanazione del decreto d'urgenza, ma invece verranno applicate ai procedimenti introdotti «a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore» della legge di conversione.

III. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16)

L'art. 16, co. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 modifica l'art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 riducendo sensibilmente il periodo di sospensione feriale dei termini, che ora si estende dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.

Trattasi, dunque, di una riduzione del periodo di sospensione feriale che si pone, in uno con altre modifiche contenute nel medesimo provvedimento normativo, l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei tempi del processo – anche se, in punto, una tale finalità andrebbe accompagnata anche da una sensibile riduzione dei termini processuali –.

La riduzione del periodo di sospensione feriale comporta, in *primis*, la riorganizzazione delle attività e delle udienze da parte dei magistrati e, conseguentemente, degli Uffici Giudiziari.

Effetti sostanziali si produrranno anche in capo agli avvocati, i quali dovranno proseguire l'ordinaria attività di studio nel periodo estivo ed in conformità con il più breve periodo di sospensione.

L'art. 16, co. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 introduce, altresì, l'art. 8-bis alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, rubricato "*Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*", ai sensi del quale, "*Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni*".

Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, L. 23 dicembre 1977, n. 937, giusta il quale "*Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:*

a) *due giornate in aggiunta al congedo ordinario;*

b) *quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.*

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliera lorde".

Quanto al profilo organizzativo, è espressamente attribuito il potere, in capo agli organi di autogoverno delle magistrature ed all'organo dell'avvocatura dello stato, di adottare le misure idonee ad ottemperare quanto previsto all'art. 16 D.L. 12 settembre 2014, n. 132.

Sotto il profilo dell'efficacia, le disposizioni introdotte troveranno applicazione a decorrere dal 2015.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 1, co. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 Co. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</p>	<p>Art. 1, co. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 Co. 1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</p> <p>Art. 8-bis, L. 7 ottobre 1969, n. 742 Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta</p>

	giorni.
--	----------------

Misure per la tutela del credito e per l'accelerazione del processo esecutivo e delle procedure concorsuali

Il capo V della normativa in esame è finalizzato al miglioramento del complesso meccanismo che realizza in sede giudiziale la tutela del credito. Ad essere oggetto precipuo di modificazioni, dunque, sono alcune disposizioni del codice di rito dedicate alla procedura di esecuzione forzata.

La prima modifica, invero, apportata dall'art. 17, interviene sul codice civile, modificando l'art. 1284 c.c. con l'aggiunta di due nuovi commi, che mirano a disincentivare il ricorso al processo civile.

Tra le modifiche previste dall'art. 18 del D.L. n. 132/2014, si segnala l'intervento su alcuni meccanismi della procedura esecutiva.

Come noto, l'esecuzione forzata per espropriazione è il risultato di una serie di attività materiali e giuridiche da realizzarsi secondo una successione coerente da soggetti processuali diversi e un intervento legislativo su elementi, anche di dettaglio, potrà portare gli auspicati risparmi di tempo.

Il pacchetto di modifiche persegue lo scopo di automatizzare i registri informatici relativi al processo di esecuzione. In particolare, la modifica più significativa è costituita dalla previsione in base alla quale spetterà al creditore trasmettere in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all'atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.

Sono, inoltre, introdotte delle specifiche decadenze qualora l'attività del creditore non venga svolta entro i tempi indicati.

Le modifiche qui di seguito elencate si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

L'art. 19 incide sulla disciplina del processo esecutivo e, specificamente, introduce delle misure volte ad accelerare la ricerca dei beni da pignorare anche avvalendosi degli strumenti telematici, conferendo agli ufficiali giudiziari il potere di procedere alla ricerca

telematica dei beni da pignorare. Sono di conseguenza modificate le norme in tema di compensi degli ufficiali giudiziari ed il testo unico sulle spese di giustizia, con l'introduzione di un contributo unificato dovuto dal creditore all'avvio del procedimento suindicato. È altresì modificata la disciplina del pignoramento presso terzi mediante l'eliminazione della facoltà, per il terzo, di rendere la dichiarazione in udienza ed è prevista una disciplina particolareggiata in tema di provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per consegna o per rilascio.

L'art. 20 pone a capo dei professionisti operanti nelle procedure concorsuali e nelle procedure di esecuzione forzata una serie di adempimenti finalizzati a consentire al giudice un più rapido controllo dello stato delle procedure e dei costi generati dalle stesse.

Il medesimo art. 20 introduce, altresì, delle modifiche al D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, introducendo il co. 1-bis all'art. 40 ed un periodo all'art. 75, co. 1.

I. La disposizione di contrasto del ritardo nei pagamenti

La norma di cui all'art. 17 introduce due commi all'art. 1284 c.c., disciplinante il saggio degli interessi, finalizzati a disincentivare il ricorso al processo civile da parte del debitore che, al fine di non adempiere alle proprie obbligazioni, intenda posticipare la data dell'effettivo pagamento.

L'introduzione dei co. 4 e 5 all'art. 1284 c.c. ha lo scopo di scoraggiare il ricorso all'instaurazione del processo civile – nonché del procedimento arbitrale – nei casi in cui il debitore, seppur *ab initio* consapevole di dover adempiere all'obbligazione dedotta in giudizio, strumentalizzi l'instaurazione del processo al fine di rimandare il momento in cui sarà effettivamente tenuto ad onorare il proprio debito forte dell'applicazione del tasso di interesse legale che, di fatto, comporta un ridotto incremento della somma originariamente dovuta.

La novella, in particolare, è intervenuta nella disposizione relativa al saggio degli interessi prevedendo che, nell'ambito del procedimento di cognizione e del procedimento arbitrale, il saggio degli interessi legali deve riferirsi a quello che si applica ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che trova la

propria disciplina nel D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche.

L'art. 5, D. Lgs. 231/2002 – così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 92 – prevede che il tasso di riferimento degli interessi moratori nelle transazioni commerciali è così determinato: “a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno” e che, in relazione alla sua quantificazione, “Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.

Il saggio d'interesse per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2014, giusta il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, è pari al 8,15% ed è composto da:

-) 8% tasso degli interessi legali di mora;

-) 0,15% fissato di volta in volta dal Ministero dell'Economia

e ciò a fronte dell'attuale saggio di interesse legale pari al 1%.

I co. 4 e 5 dell'art. 1284 c.c. si applicheranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 1284 c.c. (Saggio degli interessi)	Art. 1284 c.c. (Saggio degli interessi)
Co. 1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.	Co. 1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Co. 2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne	Co. 2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne

hanno determinato la misura.	hanno determinato la misura
Co. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.	Co. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
	Co. 4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
	Co. 5. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

II. L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 18)

1. Le tre modifiche al Codice di Procedura Civile

Una prima modifica ha interessato il **sesto comma dell'articolo 518** del codice di procedura civile. Il processo verbale che in precedenza doveva essere depositato – unitamente al titolo esecutivo ed al precetto – verrà d'ora in poi consegnato direttamente al creditore precedente.

Sarà, quindi, suo onere depositare tale documentazione nella cancelleria del tribunale competente.

È modificato altresì il **quarto comma dell'articolo 543** del codice di procedura civile.

Con questa riforma il legislatore interviene sull'attività in precedenza svolta dall'ufficiale giudiziario, il quale era tenuto a depositare immediatamente in cancelleria la copia originale dell'atto al fine della formazione del fascicolo di cui all'art. 488 c.p.c..

D'ora in poi, l'ufficiale giudiziario consegnerà l'originale dell'atto di citazione al quale dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi

dell'atto di citazione del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.

Al fine di contingentare la tempistica con la quale si svolge la procedura esecutiva, si prevede che il pignoramento perda efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo siano depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

D'ora in poi, sarà onere dell'avvocato del creditore precedente provvedere a tale adempimenti entro il termine indicato a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

Ulteriore modifica, è rappresentata dalla **risrittura integrale dell'articolo 557** del codice di procedura civile, relativo al deposito dell'atto di pignoramento.

La modifica prevede che l'ufficiale giudiziario consegni “senza ritardo” l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari direttamente al creditore, anziché nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione.

Come sopra richiamato, la modifica promuove un ruolo ancora più attivo del creditore precedente il quale avrà – tra l'altro – il compito di depositare, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.

Tale attività se svolta oltre il termine previsto dalla norma comporta la perdita di efficacia del pignoramento.

2. Ulteriori modificazioni

A completamento di tali modifiche viene inserito l'**articolo 159 bis** alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, relativo alla nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. La nota di iscrizione a ruolo, nelle ipotesi di processo esecutivo per espropriazione deve contenere l'espressa indicazione delle: i) parti; ii) generalità e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo; iii) difensore; iv) cosa o bene oggetto di pignoramento.

L'espressa elencazione dei contenuti della nota di iscrizione a ruolo, rappresenta un elemento di uniformazione delle prassi seguite dai diversi Tribunali e contribuisce a standardizzare le singole attività.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il Ministro della Giustizia di indicare con proprio decreto ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 518, co. 6. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.</p>	<p>Art. 518, co. 6. Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.</p>

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 543, co. 4. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.</p>	<p>Art. 543, co. 4. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo</p>

	<p>dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.</p>
--	---

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
<p>Art. 557. Deposito dell'atto di pignoramento L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>	<p>Art. 557. Deposito dell'atto di pignoramento Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.</p>

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
--------------	--------------

	<p>Art. 159-bis disp. att. Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.</p>
--	--

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
	<p>Art. 164-ter disp. att. Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.</p>

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
--------------	--------------

Art. 16-bis, co. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Art. 16-bis, co. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.

III. Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. L'individuazione del foro competente

L'art. 19, co. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 è dedicato alle modifiche delle norme contenute nel codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per l'espropriazione forzata dei crediti, forma del pignoramento, espropriazione presso terzi e provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.

L'art. 19, co. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 incide anzitutto sulla disciplina dettata per

l'individuazione del foro competente in relazione all'espropriazione forzata dei crediti.

È introdotto l'art. 26-bis c.p.c. che individua il foro di competenza nel giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora ovvero sede del debitore.

Tale previsione è derogata in favore del luogo di residenza, domicilio o dimora del terzo solo nel caso in cui debitore sia una pubblica amministrazione indicata dall'art. 413, co. 5, c.p.c.

2. La nuova disciplina dei beni pignorabili

La novella modifica sensibilmente anche la disciplina dettata per la ricerca delle cose da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario mediante l'abrogazione dell'art. 492, co. 7, c.p.c. e l'introduzione dell'art. 492-bis, c.p.c.

Viene, in sostanza, accelerato l'iter di ricerca dei beni da pignorare introducendo un procedimento che consente all'ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati

telematiche al fine di individuare più rapidamente i beni su cui è possibile agire in via esecutiva.

Il nuovo art. 492-*bis*, c.p.c. sviluppa detto procedimento nelle seguenti fasi:

-) il creditore precedente deposita, avanti al Presidente del tribunale del luogo di residenza (o domicilio, dimora, sede) del debitore un'istanza per mezzo della quale chiede l'autorizzazione all'avvio del procedimento di ricerca telematica dei beni su cui agire in via esecutiva;

-) ottenuta l'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario può così accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni – ovvero a quelle cui le stesse hanno diritto di accesso –, all'anagrafe tributaria, al PRA, nonché alle banche dati degli enti previdenziali, a quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito, datori di lavoro o comunque committenti e ciò al fine di addivenire ad una individuazione complessiva di tutti i beni pignorabili;

-) l'ufficiale giudiziario, raccolte le suindicate informazioni, redige un processo verbale in cui dà atto delle risultanze delle ricerche svolte;

-) nel caso in cui la ricerca abbia esito positivo e siano stati individuati beni compresi nella competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, egli procede d'ufficio all'esecuzione forzata;

-) nel caso in cui la ricerca abbia esito positivo, ma non risultino beni pignorabili dall'ufficiale giudiziario che ha effettuato la ricerca telematica, in quanto non rientranti nell'ambito di competenza territoriale del medesimo, l'Ufficiale Giudiziario consegna una copia autentica del verbale al creditore precedente, il quale lo presenta all'ufficiale competente unitamente all'istanza per procedere ex artt. 517, 518, 520, c.p.c.;

-) diversamente, nel caso in cui la ricerca telematica abbia esito negativo, l'ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare il luogo in cui si trova, per poi procedere all'accesso;

-) nel caso in cui l'accesso abbia consentito l'individuazione di beni del debitore nella disponibilità di un terzo, ovvero crediti del debitore verso un terzo, l'ufficiale giudiziario provvede d'ufficio alla notificazione al debitore ed al terzo del titolo esecutivo, del precetto, dell'invito e dell'avvertimento di cui all'art. 492, co. 1, 2, 3, c.p.c., nonché l'intimazione al terzo di non disporre dei beni o delle somme dovute nei limiti di cui all'art. 546 c.p.c.;

-) nel caso in cui l'accesso abbia consentito l'individuazione di diversi crediti del debitore nei confronti del terzo, ovvero beni che sono a disposizione del terzo, i beni scelti dal creditore sono sottoposti ad esecuzione forzata.

L'art. 492-*bis*, c.p.c. introduce, quindi, una disciplina che consente una più rapida individuazione dei beni e, di conseguenza, del pignoramento stesso che, dunque, si pone nell'ottica di accelerazione e snellimento della procedura esecutiva.

3. Le ulteriori modifiche al processo esecutivo

L'art. 19, co. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 modifica, come detto, la disciplina dettata per la forma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c., anche adeguando la disciplina a quanto previsto dal nuovo art. 492-*bis*, c.p.c., nonché quella relativa alla dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., prevedendo che la stessa sia da rendersi soltanto a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e non sia, invece, da rendersi in udienza.

È altresì modificata la disciplina dall'art. 548 c.p.c. prevedendo che, nel caso in cui il terzo non compaia alla prima udienza, il credito si intenda non contestato solo a seguito della mancata presentazione all'udienza successiva e previa notifica dell'ordinanza da parte del creditore.

L'art. 19, co. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 modifica la disciplina prevista dall'art. 609 c.p.c. in relazione ai provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per consegna o per rilascio.

Le modifiche introdotte si pongono la finalità di gestire detti beni con maggiore efficienza ed economicità, prevedendo altresì la possibilità di vendita degli stessi.

SCHEDA PRATICA

Istanza ex art- 492-bis c.p.c.

**ILL.MO PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI _____
ISTANZA EX ART. 492-BIS C.P.C.**

Tizio, _____ rappresentato e

difeso dall'Avv. _____, con studio in _____, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria _____, del numero di fax _____ e dell'indirizzo di posta elettronica certificata _____

PREMESSO CHE

-) in data _____ era notificato il _____ (indicazione del titolo esecutivo) a Caio, _____ per l'importo di Euro _____;
-) in data _____ era notificato atto di precetto;
-) ad oggi, Caio non ha adempiuto

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Presidente di essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 492-bis, c.p.c., a procedere alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. Con osservanza.

_____, _____
Avv. _____

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 26, co. 2, c.p.c. Per l'espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.	Art. 26, co. 2, c.p.c. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
	Art. 26-bis c.p.c. Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Art. 492, co. 7, c.p.c.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca e delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Art. 492, co. 7, c.p.c.

Abrogato

Art. 492, co. 8, c.p.c.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Art. 492, co. 8, c.p.c.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, ~~negli stessi casi di cui al settimo comma e~~ previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Art. 492-bis c.p.c. - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non

sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al

	quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 503 La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.	Art. 503 La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti. Co. 2. L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
	Art. 521 bis Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quantocompatibili le disposizioni del presente capo.

ANTE RIFORMA Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento	POST RIFORMA Art. 543 c.p.c – Forma del pignoramento
Co. 1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.	Co. 1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
Co. 2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al	Co. 2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di

<p>terzo di non disporre senza ordine di giudice;</p> <p>3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;</p> <p>4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.</p>	<p>non disporre senza ordine di giudice;</p> <p>3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;</p> <p>4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.</p>
<p>Co. 3. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.</p>	<p>Co. 3. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.</p>
<p>Co. 4. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.</p>	<p>Co. 4. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.</p> <p>Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a</p>

	norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
Art. 547, co. 1	Art. 547, co. 1
Co. 1. Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.	Co. 1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Art. 548	Art. 548
Co. 1. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.	Co. 1. <i>Abrogato</i>
Co. 2. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.	Co. 2. Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Co. 3. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.	Co. 3. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

<p>Co. 4. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.</p>	<p>Co. 4. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.</p>
<p>Art. 569, co. 3 Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.</p>	<p>Art. 569, co. 3 Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.</p>
<p>Art. 572, co. 3 Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.</p>	<p>Art. 572, co. 3 Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.</p>

ANTE RIFORMA Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione	POST RIFORMA Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
<p>Co. 1. Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la</p>	<p>Co. 1. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano</p>

<p>custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.</p>	<p>appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.</p>
<p>Co. 2. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.</p>	<p>Co. 2. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.</p>
	<p>Co. 3. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.</p>
	<p>Co. 4. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo</p>

	<p>periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.</p>
	<p>Co. 5. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.</p>
	<p>Co. 6. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.</p>
	<p>Co. 7. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.</p>

4. Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'art. 19, co. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 introduce, mediante gli art. 155-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies*, disp. att. c.p.c., una serie di disposizioni operative afferenti la nuova disciplina di cui all'art. 492-*bis* c.p.c.

È prevista, in particolare, la possibilità per il creditore di partecipare alle operazioni di ricerca dei beni da pignorare con modalità

telematiche – di cui all'art. 492-*bis*, c.p.c. – a norma delle disposizioni dettate dall'art. 165 disp. att. c.p.c. per la partecipazione del creditore al pignoramento mobiliare.

L'art. 155-*quater*, disp. att., c.p.c. pone in capo al Ministro della Giustizia l'individuazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui all'art. 492-*bis*, c.p.c., nonché i limiti allo stesso, le modalità di trattamento e conservazione dei dati.

Il Ministro della Giustizia dovrà determinarsi di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Meritevole di

interesse è anche la previsione, contenuta nell'art. 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c., in forza della quale il creditore procedente, nel caso di mancato funzionamento delle

strutture tecnologiche atte a consentire l'accesso alle banche dati, può ottenere, previa istanza, le informazioni in esse contenute.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
	<p>Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari) Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.</p>
	<p>Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche).</p> <p>La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.</p> <p>Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.</p> <p>Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati)</p> <p>Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono</p>

individuare le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'Ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-quinquies

(Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

Art. 155-sexies

(Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da

pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.

5. La chiusura del processo esecutivo per infruttuosità

L'art. 19, co. 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 introduce una specifica fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo

per infruttuosità, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, della possibilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo dello stesso.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
	<p>Art. 164-bis c.p.c. (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)</p> <p>Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo</p>

6. Sulle spese di giustizia

L'art. 19, co.3, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 introduce il co. 1-*quinquies* all'art. 13 ed il co. 1-*bis* all'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante la disciplina delle spese in materia di giustizia. Detti commi si pongono in correlazione con l'art. 492-*bis* (introdotto dall'art. 19, co. 1, d), D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e prevedono che -) per l'instaurazione del procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare, ex

art. 492-*bis*, c.p.c., è previsto il pagamento di un contributo unificato di Euro 43,00; -) a tale procedimento non è applicato il disposto dell'art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 riguardante l'anticipazione delle spese; -) il versamento del contributo unificato, nella misura dianzi indicata, deve essere versato all'atto della presentazione dell'istanza ex art. 492-*bis*, c.p.c.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
--------------	--------------

	<p>Art. 13, co. 1-quinquies, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30.</p> <p>Art. 14, co. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato</p>
--	--

7. Su alcune disposizioni relative agli ufficiali giudiziari

L'art. 19, co. 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 apporta talune modifiche al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari al fine di adeguare la normativa all'introduzione dell'art. 492-bis, c.p.c. e che pone a carico dell'ufficiale giudiziario la gestione della

ricerca dei beni da pignorare in via telematica.

È modificato, dunque, l'art. 107, co. 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ed è prevista una specifica ed ulteriore retribuzione in favore dell'ufficiale giudiziario che procede ai sensi dell'art. 492-bis, c.p.c. o di pignoramento mobiliare mediante la modifica dell'art. 122, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 107, co. 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229	Art. 107, co. 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.	Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.

Art. 122, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229	Art. 122, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Co. 1. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale	Co. 1. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; 2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale

percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.	percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
	<p>Co. 2. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:</p> <p>a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;</p> <p>b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni o dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.</p>
	<p>Co. 3. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettere a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.</p>
	<p>Co. 4. In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.</p>
	<p>Co. 5. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.</p>
	<p>Co. 6. Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite</p>

	<p>dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residue quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.</p>
--	--

8. La modifica all'art. 7, co. 9, D.P.R. 29 settembre 1953, n. 605

L'art. 19, co. 5 in esame ha modificato, altresì, l'art. 7, co. 9 del D.P.R. del 29 settembre 1953, n. 605, dedicato alle "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti".

ANTE RIFORMA Art. 7, co. 9, D.P.R. 29 settembre 1953, n. 605	POST RIFORMA Art. 7, co. 9, D.P.R. 29 settembre 1953, n. 605
<p>Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.</p>	<p>Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alle gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.</p>

9. L'art. 19-bis, D.L. 12

Trattasi di articolo introdotto in sede di conversione in legge del decreto in esame, dedicato ai crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere, giusta il quale *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse”*.

IV. Il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche

settembre 2014, n. 132.

1. L'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

L'art. 20 è dedicato al monitoraggio delle procedure esecutive – sia individuali, sia concorsuali – ed al deposito in via telematica della nota di iscrizione a ruolo.

Le disposizioni introdotte in aggiunta all'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, afferente la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, prevedono in capo al curatore fallimentare, al commissario del concordato ed al professionista delegato per le vendite immobiliari l'onere di depositare una serie di relazioni riepilogative nell'ambito della procedura in cui sono incaricati e, nello specifico:

-) all'atto dell'istanza di chiusura del fallimento ex art. 119, co. 1, l.f. ovvero conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, ovvero ancora conclusa l'esecuzione del concordato preventivo di cui all'art. 186-bis, l.f., il curatore/liquidatore/commissario deve predisporre un rapporto riepilogativo finale redatto secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 5, l.f.;

-) nell'ambito del concordato preventivo di cui all'art. 186-bis, l.f., ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione ex art. 172, co. 1, l.f., il commissario giudiziale deve predisporre un rapporto riepilogativo finale redatto secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 5, l.f. e comunicarlo ai creditori nelle modalità di cui all'art. 171, co. 2, l.f.;

-) il professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. deve depositare, al termine delle attività svolte, un rapporto riepilogativo delle attività svolte.

Il co. 9-sexies precisa che le relazioni riepilogative devono essere depositate con le modalità telematiche.

Quanto al contenuto delle relazioni riepilogative, nei co. 9-ter e 9-quater vi è un espresso richiamo all'art. 33, co. 5, l.f. afferente le relazioni la cui predisposizione è posta a carico del curatore. Le stesse

dovranno, pertanto, contenere l'indicazione di tutte le informazioni e del conto della gestione.

Le norme introdotte hanno lo scopo, in sostanza, di consentire al giudice un

maggior potere di controllo del lo stato delle procedure e dei costi delle stesse, così da consentire una gestione più efficiente e, se possibile, più economica.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).	Art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).
Co. 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati	Co. 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Co. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.	Co. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
Co. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.	Co. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
Co. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non	Co. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il

telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.	deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
Co. 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.	Co. 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
Co. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.	Co. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
Co. 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.	Co. 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Co. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.	Co. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Co. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.	Co. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
	9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato

	preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
	9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
	9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
	9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

2. I poteri del commissario straordinario

Mediante l'inserimento del comma 1-bis all'art. 40, D. Lgs. 270/1999 è posto, a carico del commissario straordinario nominato nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'onere di presentazione di

una relazione periodica, con cadenza semestrale, afferente la situazione patrimoniale dell'impresa e l'andamento della gestione. La relazione deve essere trasmessa in via telematica al Ministero dello sviluppo economico.

Quanto alla struttura ed al contenuto della stessa, è prevista la predisposizione e la diffusione di modelli da parte del Ministero stesso.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 40, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Poteri del commissario straordinario)	Art. 40, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Poteri del commissario straordinario)
Co. 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.	Co. 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.
	Co. 1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.

3. Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario

Il periodo introdotto al co. 1 della disposizione in commento prevede, anche in relazione al bilancio finale della procedura ed al conto della gestione cui è chiamato a redigere il commissario straordinario, l'uniformità del contenuto della relazione mediante la predisposizione di modelli

standard da parte del Ministero delle Industrie.

Anche in questo caso la trasmissione deve avvenire con modalità telematiche.

Sia nel caso delle relazioni periodiche di cui all'art. 40, D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sia nel caso del bilancio finale della procedura e del conto della gestione di cui all'art. 75, co. 1, D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, è espressamente previsto che le risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali sono elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, al fine di rilevazioni statistiche nazionali.

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
Art. 75, co. 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Bilancio finale della procedura e	Art. 75, co. 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Bilancio finale della procedura e

rendiconto del commissario straordinario)	rendiconto del commissario straordinario)
<p>Co. 1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.</p>	<p>Co. 1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario. Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.</p>

Le modifiche portate dall'art. 20 troveranno applicazione:

-) quanto all'art. 20, co. 1, l'applicazione si estende anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, in Gazzetta Ufficiale;

-) quanto alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'applicazione è estesa anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria (capo VI)

Il capo VI della normativa in esame racchiude in sé il significato complessivo della riforma della giustizia operata dal governo Renzi.

Lo scopo ultimo delle norme in esame, infatti, è quello di migliorare il 'sistema giustizia' sotto il profilo dell'efficienza e della celerità, valorizzando le professionalità specifiche degli avvocati – il cui ruolo viene ad assumere un'importanza decisiva, specialmente nella struttura della negoziazione assistita – ed accelerando nel complesso lo svolgimento dei processi.

Non poteva mancare, in questa prospettiva, una serie di disposizioni che intervenissero sull'organo per eccellenza deputato alla giustizia, la magistratura. In particolare, l'art. 21 della normativa, che esaurisce in sé le disposizioni generali del capo VI, è rubricato "*Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati*".

Lo *ratio* della disposizione è evitare che posti vacanti o procedure poco funzionali possano rendere difficoltoso lo svolgimento.

Un ulteriore art. 21-bis, aggiunto in sede di conversione del decreto legge n. 132/2014 nella legge n. 162/2014, ha previsto l'istituzione del Giudice di Pace di Olbia ed il ripristino del Giudice di Pace di Bastia.

I. La modifica al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

L'art. 21 del provvedimento di urgenza interviene sul Regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941, in materia di ordinamento giudiziario.

All'art. 10, del regio decreto citato, rubricato 'Termine per l'assunzione delle funzioni', viene aggiunto un art. 10-bis, del seguente tenore: «Art. 10-bis. (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi) - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quanto l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

1. La procedura di tramutamento successivo dei magistrati. Termini e modalità.

Il nuovo art. 10-bis del Regio Decreto n. 12/1941 fornisce precise indicazioni di operatività al Consiglio Superiore della Magistratura, in merito alle modalità della

procedura di tramutamento successivo dei magistrati.

Innanzitutto, quanto ai tempi di svolgimento, si precisa che la procedura di tramutamento successivo dei magistrati deve:

- di regola, avvenire due volte all'anno;

- essere definita entro quattro mesi.

Il primo requisito, preceduto dalla formula avverbiale 'di regola', deve fare ritenere che, in presenza di situazioni eccezionali, la disposizione possa subire una deroga. Si potrebbe pensare a condizioni tali da giustificare un ricorso una tantum prima di sei mesi.

Perentorio appare, invece, il tempo della definizione della procedura: quattro mesi.

Il comma 2 dell'art. 10-bis r.d. n. 12/1941 fornisce indicazioni non soltanto al Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche al Ministero della Giustizia: si dice, infatti, che quest'ultimo dovrà adottare un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura. Tale procedura dovrà essere indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. Le gravi scoperture di organico ed la delibera di sospensione dell'efficacia del provvedimento

Il comma 3 dell'art. 10-bis r.d. n. 12/1941 disciplina in maniera puntuale le ipotesi di provvedimenti che determinano scoperture dell'organico.

In particolare, sono repute scoperture 'pericolose' e come tali da arginare con le modalità che tra poco si avrà cura di illustrare, le scoperture che coinvolgano una percentuale superiore al 35% dell'organico.

Difatti, per l'ipotesi in cui sia disposto un tramutamento che determini o aggravi una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, si impone al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante.

La sospensione dell'efficacia del provvedimento cessa in ogni caso, trascorsi sei mesi dall'adozione della delibera.

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 10-bis, r.d. n. 12/1941, precisa che la disposizione in materia di sospensione dell'efficacia del provvedimento si applica solamente quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

3. L'applicabilità dell'art. 10, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

L'ultimo comma dell'art. 10-bis introdotto dall'art. 21 in esame precisa che rimane applicabile l'art. 10, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Giova ricordare il contenuto della norma richiamata. In essa si ingiunge che i magistrati debbano assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma – precisa il comma 2 dell'articolo – può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il comma 3 dell'art. 10, r.d. n. 12/1941, afferma che il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine di trenta giorni stabilito dal comma 1 dell'articolo in esame, decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio; il termine può, altresì, venire abbreviato per disposizione del Ministro.

L'ultimo comma della norma in esame precisa che nei casi di necessità di servizio, il Ministro può anche disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti.

Inoltre, in caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, sicché egli ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

4. L'efficacia delle disposizioni

Il comma 2 dell'art. 21 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento che siano state avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

II. Le previsioni dell'art. 21-bis

La legge di conversione ha introdotto un nuovo art. 21-bis, rubricato *Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra*.

La disposizione reca modifiche al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, e in particolare:

1) la tabella A viene sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 132/2014 in esame convertito con l. 162/14;

2) la tabella B viene sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 132/2014 in esame convertito con l. 162/14.

Il comma 2 della disposizione in esame interviene sulla legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedendosi che la tabella A verrà sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legge n. 132/2014 in esame convertito con l. 162/14.

Il comma 3 dell'art. 21-bis in esame statuisce che, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (ossia l'11 novembre 2014), sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura definisca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo (dunque, entro l'11 maggio 2015), la procedura di trasferimento dei magistrati

onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 21-bis, inoltre, si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace.

I commi successivi (6-9) contengono ulteriori indicazioni relativamente all'organizzazione degli Uffici giudiziari menzionati.

In particolare, il comma 6 prevede che alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provveda mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156,

prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. Ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, si prevede che la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra viene fissata con decreto del Ministro della giustizia. Secondo quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 21-bis, gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data prevista ai sensi del comma 7. Una previsione specifica viene introdotta per i procedimenti penali: essi si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

L'ultimo comma dell'art. 21-bis sancisce che per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra è autorizzata la spesa di euro 317.000, a decorrere dall'anno 2015

ANTE RIFORMA	POST RIFORMA
	Art. 10-bis, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
	<i>Art. 10-bis. (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi) - Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scoperta del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La</i>

*sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quanto l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».*

Disposizioni finali (capo VII)

Il capo VII della decretazione d'urgenza voluta dal governo Renzi contiene due disposizioni – gli artt. 22 e 23, contenenti, il primo disposizioni di natura finanziaria, il secondo indicazioni circa l'entrata in vigore della legge.

I. Le disposizioni in materia finanziaria (art. 22)

L'art. 22, recante disposizioni in materia finanziaria, ha subito un'integrale sostituzione ad opera della legge di conversione.

Il primo comma della disposizione prevede che, alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 6 e 12 del decreto legge convertito nella legge n. 162/2014 (ossia relative alla negoziazione cd. obbligatoria e in materia di diritto di famiglia), valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del medesimo provvedimento (in materia di procedure espropriative e di organizzazione degli uffici giudiziari), stimate in euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provveda con le seguenti modalità:

- per euro 550.000 per l'anno 2014, per euro 481.500 per l'anno 2015 e per euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ex art. 10, co. 5, d.l. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- per euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante una corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- per 4,3 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 19 della normativa in commento.

Il comma 2 della disposizione in esame, prevede che, ai sensi dell'art. 17, co. 12, legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione della normativa in esame, e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ipotesi in cui si possano verificare scostamenti rispetto alle previsioni contenute al comma 1 del medesimo art. 22, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, modificato dalla normativa in esame, all' 19, co. 3, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

Il comma 3 dell'art. 22 in esame prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con un'apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure precedentemente illustrate.

Ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

II. L'entrata in vigore (art. 23)

L'art. 23 precisa quali siano i tempi di entrata in vigore del decreto medesimo.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento, una volta munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e, precisa l'articolo in esame, è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.